



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), stato: 28° febbraio 2012

1	Situazione iniziale	3
2	Panoramica delle modifiche	6
3	I disciplinamenti.....	10
3.1	Composti organici alogenati Allegato 1.1 numero 3 lettera b	10
3.2	Sostanze stabili nell'aria Allegato 1.5	10
3.3	Mercurio Allegato 1.7 numero 3.1 capoverso 2 e capoverso 4 lettera d	10
3.4	Sostanze con effetti ignifughi Allegato 1.9 numero 2 e numero 3	11
3.5	Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione Allegato 1.10 (nuova versione)	13
3.6	Sostanze liquide pericolose Allegato 1.11 (nuova versione)	14
3.7	Composti organostannici Allegato 1.14 (nuova versione)	14
3.8	Perfluorottano sulfonati Allegato 1.16 numero 1, numero 2 capoverso 1, numero 3 capoverso 2 lettere c-e, numero 4 capoverso 1 e numero 5 capoverso 2.....	16
3.9	Sostanze estremamente problematiche di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato 1.17 (nuovo)	17
3.10	Detersivi Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 ^{bis} , numero 4 e numero 7 capoverso 5.....	21
3.11	Solventi Allegato 2.3 (nuova versione)	22
3.12	Biocidi Allegato 2.4 numero 1.3 capoverso 5, numero 2.2, numero 2.3 e numero 4.2.....	24
3.13	Prodotti fitosanitari Allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 3 lettera b, numero 2 e numero 3	25
3.14	Pitture e lacche Allegato 2.8 numero 3 capoverso 1 lettera a, capoverso 2 e capoverso 3	26

3.15	Materie plastiche, loro monomeri e additivi Allegato 2.9 numero 1, numero 2 capoverso 1 lettere a, b ed f e capoverso 1 ^{bis} , numero 3 capoversi 1-4, numero 4 capoversi 2-4, numero 4 ^{bis} e numero 5	27
3.16	Prodotti refrigeranti Allegato 2.10	29
3.17	Confezioni aerosol Allegato 2.12 (nuova versione)	30
3.18	Pile Allegato 2.15 numero 4.1 capoversi 3-5 e numero 7 capoverso 2 ^{bis}	30
3.19	Disposizioni particolari concernenti i metalli Allegato 2.16 numero 1.3 capoverso 2, numero 2.2 capoverso 2, numero 2.3 capoverso 1 ^{bis} , numero 3 capoverso 5, numero 3 ^{bis} , numero 5.1, numero 6 e numero 7 capoverso 5	31
3.20	Apparecchiature elettriche ed elettroniche Allegato 2.18 (nuova versione delle disposizioni nel nuovo allegato)	32
3.21	Modifiche delle disposizioni concernenti le «sostanze stabili nell'aria» e le «sostanze che impoveriscono lo strato di ozono»	39
3.22	Modifiche del diritto vigente.....	43
4	Ripercussioni.....	43
4.1	Ripercussioni per l'economia	43
4.2	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni	47
5	Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon.....	47

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti estremamente preoccupanti

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) entrata in vigore il 1° agosto 2005 comprende disposizioni speciali per i prodotti chimici che per le loro proprietà o in seguito al loro impiego possono costituire un pericolo particolare per l'uomo e l'ambiente. Per 34 gruppi di sostanze chimiche o di prodotti, l'ORRPChim prevede restrizioni e divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d'impiego come pure requisiti speciali per quanto attiene all'etichettatura e allo smaltimento, compatibili con il diritto dell'UE. I requisiti europei corrispondenti sono stati stabiliti in dieci atti normativi di base, che a loro volta sono già stati oggetto di numerosi adeguamenti e modifiche e che vengono continuamente aggiornati allo stato della tecnica.

A seguito della seconda modifica dell'ORRPChim decisa dal Consiglio federale nel dicembre 2010, nel diritto svizzero sono state integrate, sostanzialmente immutate, 13 modifiche del diritto UE. Nel frattempo, la UE ha deciso numerose modifiche di atti normativi, non ancora considerate nell'ORRPChim in vigore. Si tratta di un regolamento che stabilisce norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile portatili ricaricabili e per autoveicoli [1], di una direttiva che modifica la direttiva sui veicoli 2000/53/CE concernente l'ammissibilità di determinati metalli pesanti nei componenti [2], di quattro regolamenti che modificano l'allegato XVII del regolamento REACH concernente alcune restrizioni dell'impiego di cadmio nel cloruro di polivinile e nelle leghe per brasatura, di acrilammide nei prodotti di sigillatura, nonché di determinati prodotti contenenti etere glicolico, isocianato, cicloesano, diclorometano o composti organostannici [3] [4] [5] [6], e di una modifica del regolamento relativo ai POP riguardante la limitazione temporale dell'impiego di perfluorotano sulfonati nell'elettroplaccatura e l'abbassamento dei valori limite di difenileteri polibromati contenuti nei prodotti [7]. La direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ossia la nuova versione della direttiva RoHS, ha ampliato il campo di applicazione dei divieti di utilizzazione di sostanze. Le nuove disposizioni prevedono anche una dichiarazione obbligatoria di conformità e una procedura di valutazione della conformità [8]. Vengono poi apportate modifiche ai punti dell'ORRPChim che sanciscono ancora divieti basati su determinate caratteristiche di pericolosità di una sostanza o di un preparato secondo i criteri del diritto europeo vigente in materia di prodotti chimici e non secondo i criteri del regolamento CLP [3] [9].

Inoltre nell'UE è previsto sia il trasferimento definitivo nell'allegato XVII (regolamento REACH) del divieto d'impiego di dimetilfumarato negli oggetti, basato sulla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [10] [11] [12] e il Parlamento europeo ha deciso in prima lettura di limitare il tenore di fosforo dei detersivi per lavastoviglie domestiche nel regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi, secondo la proposta della commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo [13]. A questo scopo, il presente avamprogetto di revisione prevede le

opportune modifiche dell'ORRPChim. Qualora le due proposte di regolamentazione dell'UE non fossero adottate o fossero modificate, i relativi progetti di modifica dell'ORRPChim dovrebbero essere rivisti o accantonati.

Il 12 agosto 2010, il Consiglio federale ha approvato un mandato di negoziazione di un accordo con l'UE su una possibile integrazione della Svizzera al sistema europeo REACH. Il 24 giugno 2010, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI, il DATEC e il DFE di predisporre gli adattamenti del diritto svizzero sulle sostanze chimiche al sistema REACH, necessari al mantenimento del livello di protezione fintanto che non verrà siglato il suddetto accordo. Pertanto, come soluzione transitoria, l'ORRPChim deve essere sottoposta a modifiche al fine di evitare che anche in Svizzera non possano più essere immesse sul mercato e impiegate le sostanze non più commerciabili nell'UE a seguito della loro inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH) [14]. Nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento REACH sono state finora incluse quattordici sostanze [15] [16]. Queste sostanze non possono essere immesse sul mercato se la Commissione UE non ha concesso un'autorizzazione per determinati impieghi.

Qui di seguito sono riportati per intero i titoli degli atti normativi e dei documenti sopra citati.

- [1] Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3).
- [2] Direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso GU L 85 del 31.3.2011, pag.3.
- [3] Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.
- [4] Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici) GU L 86 del 1.4.2010, pag. 7.
- [5] Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 12.
- [6] Regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione del-

- le sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio) GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.
- [7] Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.
- [8] Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (nuova versione) GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88.
- [9] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.
- [10] Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.
- [11] Decisione 2010/153 della Commissione, dell'11 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.
- [12] Progetto di un regolamento (UE) del XXX n. ,,,,/, della Commissione volto a modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)- D016514/02 (2011) .
- [13] Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (COM(2010)=597-C7-0356/2010-2010/0298(COD))
- [14] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 494/2011, GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.
- [15] Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

[16] Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (EC) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 41 del 15.2.2012, pag.1.

Il 29 aprile 2011, la quinta Conferenza delle Parti (COP5) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere l'endosulfano nell'allegato A della Convenzione. La decisione della COP5 comporta quindi la necessità di completare l'ORRPChim con un divieto di importazione e fabbricazione dell'endosulfano e dei preparati che contengono questa sostanza.

A prescindere dagli sviluppi nell'ambito della normativa UE e del diritto internazionale, le esperienze acquisite e i riscontri forniti dall'industria mettono in evidenza la necessità di modificare certe disposizioni dell'ORRPChim. Nell'ambito del presente avamprogetto, questa necessità di modifica riguarda alcune disposizioni relative alle «sostanze stabili nell'aria» e una deroga, non più necessaria per l'industria, concernente l'impiego dei perfluorottano sulfonati. L'ORRPChim deve poi essere integrata da disposizioni concernenti l'informazione degli utilizzatori di erbicidi a proposito delle aree di impiego vietate. Infine, nel settore dei prodotti fitosanitari, l'ordinanza sui pagamenti diretti deve essere adeguata, per quanto riguarda i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, alle prescrizioni dell'ORRPChim.

2 Panoramica delle modifiche

Qui di seguito viene presentata una sintesi delle proposte di modifica dell'ORRPChim.

Modifiche che tengono conto della normativa UE e delle decisioni POP COP.

- Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di endosulfano e di preparati contenenti endosulfano.
- Per designare le sostanze ignifughe bromate, soggette agli attuali divieti, non devono più essere utilizzate le denominazioni commerciali pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere (c-PentaBDE e c-OctaBDE), bensì le denominazioni dei congeneri in esse contenute, che sono stati identificati da COP4 come POP. Si tratta di derivati di TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE ed EptaBDE. Nelle sostanze, nei preparati e nelle parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe va tollerato lo 0,001 per cento (10 mg/kg) dei difenileteri polibromati (PBDE) disciplinati. In deroga, è accettato lo 0,1 per cento dei PBDE disciplinati in preparati e oggetti a condizione che questi ultimi siano stati fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo.
- La disponibilità di sostanze alternative al decabromodifeniletere (c-DecaBDE) commerciale permette di precisare che l'impiego di c-DecaBDE in componenti di AEE non è consentito. Per le AEE viene fissato un valore limite pari allo 0,1 per cento di PBDE.
- Gli oggetti che contengono composti organostannici trisostituiti non possono essere immessi sul mercato.
- I preparati e gli oggetti che contengono composti di dibutilstagno e sono destinati al largo pubblico non possono essere immessi sul mercato. Per i prodotti per i quali al momento mancano sostanze alternative sono fissati periodi di transizione.

- Gli stampi nonché i rivestimenti per pareti e pavimenti contenenti composti di diottil-stagno e destinati al largo pubblico non possono essere immessi sul mercato. Si rimanda ai divieti in vigore di cui all'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41).
- Viene ora fissata una scadenza alla precedente deroga di durata indeterminata per l'impiego di perfluorottano sulfonati (PFOS) come agenti imbimenti utilizzati in sistemi di elettroplaccatura.
- È vietata l'immissione sul mercato di sostanze sottoposte ad autorizzazione nell'UE, di cui all'allegato XIV del regolamento REACH. Le autorizzazioni della Commissione UE sono riconosciute come deroghe al divieto. È contemplata la possibilità per il mercato svizzero di chiedere deroghe per la Svizzera. I criteri di concessione delle deroghe si allineano a quelli dell'UE.
- A partire dal 2017, i detersivi per lavastoviglie domestiche possono contenere una quantità massima di fosforo nel dosaggio standard pari allo 0,3 g.
- Le pitture e le lacche, i detersivi e gli svernicianti, i sigillanti per pavimenti e le emulsioni autolucidanti contenenti 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME) non possono essere venduti a privati.
- Le vernici a spruzzo e i detersivi a spruzzo in confezioni aerosol contenenti 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE) non possono essere venduti a privati.
- Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano non possono essere venduti a privati in confezioni di peso superiore a 350 g.
- Gli svernicianti che contengono diclorometano non possono essere venduti a privati. Alla fine del 2014, tali svernicianti non potranno più essere impiegati al di fuori degli impianti industriali nemmeno per scopi professionali e commerciali.
- Gli oggetti, di qualsiasi genere, non possono contenere il biocida dimetilfumarato.
- La deroga in vigore per il cadmio nelle pitture e nelle lacche contenenti zinco viene precisata attraverso la definizione di che cosa si intende per un elevato tenore di zinco.
- Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di leghe per brasatura contenenti cadmio.
- Le deroghe vigenti per le materie plastiche al cadmio sono modificate in modo tale che per determinati prodotti da costruzione in PVC rigido viene tollerato un tenore di cadmio più elevato pari a 1000 mg/kg, qualora tali prodotti contengano materiali riciclati ottenuti con PVC usato contenente cadmio.
- Quando si vendono a privati prodotti contenenti diisocianato di metilendifenile (MDI) si devono fornire anche idonei guanti protettivi.
- I prodotti per sigillatura destinati a impieghi nel campo delle costruzioni non possono essere immessi sul mercato se contengono acrilammide.
- Sono stabilite prescrizioni per la determinazione della capacità delle pile portatili ricaricabili e per autoveicoli nonché per la sua indicazione sulle pile stesse.
- L'elenco delle deroghe ai divieti riguardanti i metalli pesanti nei componenti degli autoveicoli viene aggiornato in riferimento al diritto UE.

- Per le AEE il campo di applicazione dei divieti di impiego di sostanze viene esteso, fatti salvi i periodi transitori, a tutte le AEE, compresi i dispositivi medicali e gli strumenti di monitoraggio. I fabbricanti devono confermare l'osservanza delle prescrizioni in una dichiarazione di conformità.
- Nel caso di divieti stabiliti a seguito di una specifica classificazione o etichettatura di una sostanza o di un preparato (ad es. sostanze CMR), le caratteristiche di pericolosità sono indicate con nuove diciture conformi al regolamento CLP. Temporaneamente, per i preparati tali caratteristiche continuano a essere indicate come è avvenuto finora, dato che in questo caso il regolamento CLP, pur essendo già applicabile, diventerà vincolante solo a partire dalla metà del 2015.

Altre modifiche

- L'ordinanza sui pagamenti diretti viene adeguata in modo che, in conformità con i divieti di impiego previsti dall'ORRPChim, non sia più ammesso il trattamento di piante problematiche lungo i boschi, bensì solo il trattamento di pascoli alberati.
- È abrogata la deroga sancita nell'ORRPChim ma non nel diritto UE e non più necessaria per l'industria svizzera, che riguarda l'impiego di PFOS nella fabbricazione di componenti dei dispositivi medici.
- Il divieto di importazione per legname contenente prodotti per la protezione del legno non ammessi in Svizzera è precisato in modo tale da essere valido per legname contenente sostanze attive che in Svizzera non sono autorizzate nei prodotti per la protezione del legno.
- Gli utilizzatori di erbicidi devono essere informati dei divieti di impiego su determinate superfici, quali terrazze, sentieri o strisce verdi lungo le strade mediante indicazioni riportate sugli imballaggi o nelle istruzioni allegate agli imballaggi.
- Certi impieghi di sostanze stabili nell'aria per i quali l'UFAM concede da diversi anni delle deroghe di cui all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 5 sono ora annoverati fra le deroghe generalizzate.
- A partire dal 1° gennaio 2015, sarà vietato impiegare SF6 nelle fonderie di magnesio e di alluminio.
- Le liste dei solventi alogenati (all. 2.3) sono completate con i solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e con le sostanze stabili nell'aria. Sono pertanto soggetti ai divieti di miscelazione più generali anche i residui di solventi.
- All'allegato 2.9 è vietata l'immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
- L'obbligo di autorizzazione di cui all'allegato 2.10 numero 3.3 è trasformato in un divieto di allestimento di impianti contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria quando, secondo lo stato della tecnica, si possono utilizzare sostanze alternative; sono previste possibilità di deroghe.
- Le limitazioni di impiego dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria con un potenziale di effetto serra molto elevato, già applicate nella maggior parte dei casi nel sistema che prevede l'obbligo di autorizzazione, sono sancite nell'ORRPChim.
- La limitazione della fornitura di prodotti refrigeranti ai soli detentori di un'apposita autorizzazione speciale (n. 2.4 cpv. 1 all. 2.10) è estesa alla fornitura di impianti precari-

cati con prodotti refrigeranti la cui messa in esercizio richiede un intervento sul circuito di raffreddamento.

- Le disposizioni concernenti l'obbligo di diligenza nell'ambito della gestione dei prodotti refrigeranti (n. 3.1 all. 2.10) sono state rese più esplicite senza che ne sia stato cambiato il campo di applicazione.
- L'autorità cantonale è sostituita dall'autorità federale in qualità di destinataria delle notifiche riguardanti la messa in esercizio o fuori esercizio di impianti di cui all'allegato 2.10 numero 5.
- Al divieto d'importazione di confezioni aerosol contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sostanze stabili nell'aria viene aggiunto il divieto di immissione sul mercato.
- La cadenza annuale dell'obbligo di notifica secondo gli allegati 2.9 e 2.12 numero 5 è sostituita da un obbligo di notifica su domanda dell'autorità federale.
- Cancellazione delle deroghe per le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono contenute nei farmaci, nei dispositivi medici e nelle confezioni aerosol per schiume di montaggio, nonché a partire dal 1° gennaio 2015 per confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria per la pulitura di impianti e apparecchi sotto tensione elettrica.

3 I disciplinamenti

3.1 Composti organici alogenati

Allegato 1.1 numero 3 lettera b

L'endosulfano appartiene al gruppo dei sistemi aliciclici policiclici clorurati e, in passato, era un insetticida largamente usato. La sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica e può essere trasportata lontano attraverso l'aria. La quinta Conferenza delle Parti (COP5) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso pertanto di includere l'endosulfano nell'allegato A della Convenzione. Ciò significa che la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego della sostanza nonché dei preparati che contengono la sostanza devono essere vietati. Deroghe specifiche sono stabilite per l'impiego di prodotti fitosanitari in determinate colture. Tuttavia, l'uso di deroghe va notificato dalle Parti contraenti al Segretariato. La Svizzera non ha motivo di avvalersi di queste deroghe, poiché l'ordinanza sui prodotti fitosanitari stabilisce che l'endosulfano è un principio attivo non approvato. Tutte le autorizzazioni concernenti prodotti fitosanitari contenenti endosulfano sono scadute nel corso del 2009. La svendita degli ultimi prodotti è terminata nel mese di agosto 2010 e il periodo di utilizzazione degli ultimi tre prodotti, sul totale di dieci, scadrà nel mese di agosto 2013.

Con l'inclusione dell'endosulfano nel numero 3 lettera b allegato 1.1 ORRPChim, la Svizzera vieta la fabbricazione, finora consentita, di endosulfano e tiene conto delle esigenze espresse dalla Convenzione POP. Non è necessario un lungo periodo di transizione perché l'endosulfano non è prodotto in Svizzera. I divieti entreranno in vigore il 1° settembre 2013.

3.2 Sostanze stabili nell'aria

Allegato 1.5

Per una migliore comprensione, le spiegazioni relative alle modifiche dell'articolo 7 e di tutti gli allegati che trattano delle «sostanze stabili nell'aria» si trovano sintetizzate nel capitolo 3.21.

3.3 Mercurio

Allegato 1.7 numero 3.1 capoverso 2 e capoverso 4 lettera d

A seguito del trasferimento delle disposizioni concernenti le AEE di cui all'allegato 2.16 numero 6 nel nuovo allegato 2.18, nel numero 3.1 capoverso 2 allegato 1.7 diventa necessario fare riferimento all'allegato 2.18.

Determinate AEE possono contenere componenti mercuriali. Altri componenti mercuriali possono essere impiegati come pezzi di ricambio per certi apparecchi. Il numero 3.1 capoverso 4 lettera d allegato 1.7 stabilisce questa possibilità e fa riferimento ai corrispondenti numeri dell'allegato 2.18.

3.4 Sostanze con effetti ignifughi

Allegato 1.9 numero 2 e numero 3

Fino a poco tempo fa, nell'UE gli ampi divieti in materia di immissione sul mercato e impiego di pentabromodifenilettere (c-PentaBDE) e octabromodifenilettere (c-OctaBDE) commerciali erano sanciti nell'allegato XVII del regolamento REACH. Fino ad allora, nei preparati e negli oggetti era tollerato lo 0,1 per cento di PentaBDE (isomero di $C_{12}H_5Br_5O$) o di OctaBDE (isomero di $C_{12}H_2Br_8O$). L'inclusione di queste sostanze nell'allegato A della Convenzione POP ha comportato una modifica delle disposizioni¹. Ora questa materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 (il cosiddetto regolamento POP)², secondo il quale le sostanze, i preparati e gli oggetti non possono contenere in linea di massima una quantità superiore a 10 mg di difenilettere polibromato (PBDE) disciplinato per chilogrammo. Nei preparati e negli oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo sono tollerati 1000 mg per chilogrammo di PBDE disciplinati. Sono sottoposte a una nuova regolamentazione le sostanze che compongono c-PentaBDE e c-OctaBDE, identificate come inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma. Si tratta del tetrabromodifenilettere, del pentabromodifenilettere, dell'esabromodifenilettere e dell'eptabromodifenilettere, ma non dell'octabromodifenilettere. Pertanto, la Commissione UE ha deciso che l'allegato XVII del regolamento REACH avrebbe continuato a costituire il riferimento normativo per gli isomeri di OctaBDE. Per le AEE il regolamento POP rinvia alle disposizioni della direttiva 2002/95/CE (direttiva RoHS)³, secondo la quale questi apparecchi possono contenere al massimo lo 0,1 per cento di PBDE per quanto riguarda il materiale omogeneo. Quindi nelle AEE è vietato anche l'impiego di decabromodifenilettere (c-DecaBDE) commerciale. La deroga generale⁴ decisa dalla Commissione UE nel 2005 è stata annullata⁵ nel 2008 da una sentenza della Corte di giustizia europea. Successivamente, l'industria non ha inoltrato alla Commissione UE alcuna richiesta di deroga specifica.

Secondo la versione in vigore dell'ORRPChim, nei preparati e negli oggetti di qualsiasi tipo, tra cui anche le AEE, è tollerata la presenza dello 0,1 per cento di c-PentaBDE o di c-OctaBDE. Inoltre, è vietata l'immissione sul mercato di AEE che contengono più dello 0,1 per cento di c-DecaBDE, se è disponibile una sostanza alternativa per il c-DecaBDE. I valori limite per gli oggetti si riferiscono alle parti trattate con sostanze ignifughe e sono

¹ Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29).

² Regolamento (UE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti persistenti organici e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

³ La direttiva 2002/95/CE sarà abrogata il 3 gennaio 2013 dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88. Secondo l'articolo 26 della direttiva 2011/65/UE i rinvii alla direttiva di prossima abrogazione vanno considerati come rinvii alla nuova direttiva.

⁴ Decisione 2005/717/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48.

⁵ Cfr. GU C116 del 9.5.2008, pag. 3.

stati fissati partendo dalla considerazione che, al di sotto di questi valori, le sostanze non sono in grado di svolgere la loro funzione ignifuga e quindi sono assenti nei prodotti.

La proposta di modifica dell'allegato 1.9 ORRPChim prevede ora un adeguamento dei valori limite a quelli vigenti nell'UE. Per queste ragioni la Svizzera non ha alcuna necessità di adottare regolamentazioni che si discostino dal diritto europeo:

- i bassi valori limite applicati, in linea di massima, nell'UE sono appropriati dal punto di vista ecologico e conformi alle disposizioni della Convenzione POP, secondo la quale nei prodotti devono essere tollerate solo impurità inevitabili contenenti POP;
- i valori limite più elevati applicati nell'UE per prodotti contenenti materiali riciclati o riutilizzati sono solo di poco superiori ai valori limite attualmente vigenti in Svizzera, per i quali non è effettuata alcuna classificazione a proposito del tipo di provenienza dei materiali impiegati nei prodotti;
- le AEE, immesse sul mercato nell'UE in conformità alla direttiva RoHS, devono poter circolare anche in Svizzera; pertanto il valore limite, il riferimento del valore limite e la denominazione delle sostanze menzionate nella regolamentazione sui divieti devono essere desunti dalla direttiva RoHS.

Al numero 2 è stato dato un nuovo titolo (difenileteri bromati) per l'attuazione. Nel numero 2.1 sono elencati i difenileteri bromati disciplinati.

Il numero 2.2 presenta i divieti: sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di difenileteri bromati di cui al numero 2.1 nonché di sostanze e preparati che contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile (n. 2.2 cpv. 1 lett. a e b). Per gli oggetti nuovi contenenti difenileteri bromati disciplinati è stabilito, come nel diritto vigente, un divieto di immissione sul mercato (n. 2.2 cpv. 2), in virtù del quale le parti trattate con sostanze ignifughe possono contenere solo impurità inevitabili di difenileteri bromati. Le disposizioni sulle sostanze inquinanti presenti nelle AEE sono ora sintetizzate in un apposito allegato (2.18) dove sono allineate alle più recenti normative europee. Per quanto riguarda le AEE, nell'allegato 1.9 numero 2.2 capoverso 3 si fa quindi semplicemente riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo allegato 2.18. Poiché il campo di applicazione dei divieti di quest'ultimo allegato non si estende solo ai TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE o EptaBDE, bensì a tutti i PBDE e quindi ai DecaBDE, il divieto sancito al numero 2.2.3 della versione in vigore e riguardante i DecaBDE presenti nelle AEE non è più necessario.

Il numero 2.3 tratta delle deroghe: secondo il capoverso 1 i divieti non si applicano all'utilizzazione per scopi di analisi e di ricerca. Il capoverso 2 precisa che cosa s'intende per impurità inevitabili nelle sostanze, nei preparati e nelle parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe: è tollerato un massimo di 10 mg per chilogrammo di TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE o EptaBDE. Il capoverso 3 stabilisce che preparati e nuovi oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo possono contenere rispettivamente un massimo dello 0,1 per cento di TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE o EptaBDE. Infine, per ragioni di completezza, il capoverso 4 in conformità all'allegato XVII del regolamento REACH prescrive che le sostanze, i preparati e le parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe non possono contenere più dello 0,1 per cento di OctaBDE.

Anche i divieti relativi ai bifenili polibromati presenti nelle AEE, oggi stabiliti nell'allegato 1.9 numero 2.2.1, sono inclusi nell'apposito allegato 2.18.

Non sono necessarie disposizioni transitorie e pertanto l'attuale numero 3 può essere abrogato.

3.5 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

Allegato 1.10 (nuova versione)

Secondo il vigente allegato 1.10, le sostanze classificate, in conformità ai criteri della direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose, come cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione e appartenenti alle categorie 1 e 2 (sostanze CMR), nonché i preparati contenenti sostanze CMR non possono essere forniti al pubblico se le sostanze CMR sono elencate nella direttiva concernente le sostanze pericolose e nella direttiva 76/769/CEE sui divieti e se i preparati contengono sostanze CMR in concentrazioni superiori ai limiti fissati nella direttiva concernente le sostanze pericolose o nella direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi.

L'abrogazione dell'allegato I della direttiva concernente le sostanze pericolose, l'entrata in vigore del regolamento (CE) 1272/2008⁶ (regolamento CLP), che introduce nuove categorie di pericolo, e il trasferimento della direttiva sui divieti nell'allegato XVII del regolamento REACH rendono necessario un nuovo allineamento delle prescrizioni dell'allegato 1.10 al diritto europeo in materia di prodotti chimici. La nuova versione dell'allegato è strutturata in modo più semplice rispetto alla versione in vigore.

Il numero 1 capoverso 1 dell'allegato 1.10 fa diretto riferimento alle appendici 1–6 dell'allegato XVII del regolamento REACH, nel quale sono elencate in modo esaustivo tutte le sostanze CMR che non possono essere fornite al pubblico.

Anche i preparati contenenti tali sostanze CMR non possono essere forniti al pubblico se il loro contenuto in massa supera il limite di concentrazione specifico previsto per le sostanze dall'allegato VI del regolamento CLP oppure, in assenza di tale limite, se il loro contenuto in massa supera il limite di concentrazione generale di cui alla direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi.

In caso di modifica delle suddette appendici 1–6, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), indica la versione applicabile conformemente al numero 1 capoverso 2. Nell'ambito della presente revisione si fa ora riferimento alle modifiche delle appendici 1-6 da parte del regolamento (CE) n. 109/2012 del 9.2.2012⁷. La modifica assoggetta le sostanze CRM secondo il 1° ATP al regolamento (CE) n. 1272/2008, del 10 agosto 2009 al divieto di consegna secondo il numero 1.

⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 109/2012, GU L 37 del 10.2.2012, pag. 1.

Al numero 2 capoverso 1 lettera d ci si riferisce a deroghe sull'utilizzazione che con il regolamento (CE) n. 109/2012 vengono ora introdotte come appendice 11 dell'allegato XVII del regolamento REACH. Al momento l'appendice 11 prevede una deroga limitata al divieto di consegna secondo il numero 1 per determinati borati e perborati utilizzati in detersivi e detergenti.

In caso di future modifiche dell'appendice 11 secondo il numero 2 capoverso 2, l'UFSP, d'intesa con l'UFAM e con il SECO, stabilisce le versioni in vigore. Questa procedura di adattamento rapida deve garantire che le deroghe dal divieto di consegna siano applicate allo stesso modo e sullo stesso arco di tempo anche per i fabbricanti in Svizzera.

Il numero 3 (Etichettatura particolare) è ripreso invariato dalla versione in vigore dell'ORRPChim.

3.6 Sostanze liquide pericolose

Allegato 1.11 (nuova versione)

Nell'allegato 1.11 le prescrizioni riguardanti sostanze e preparati liquidi pericolosi basate sulla classificazione conforme al precedente diritto europeo in materia di prodotti chimici devono essere sostituite dalle nuove classi e categorie di pericolo di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP).

Secondo la versione vigente dell'allegato, oggetti per la decorazione e giochi non possono essere immessi sul mercato qualora contengano sostanze o preparati liquidi da classificare come pericolosi per le loro caratteristiche fisico-chimiche o come dannosi per la salute. Conformemente al diritto europeo, ora anche le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente devono essere vietati.

Secondo il numero 1 della nuova versione dell'allegato 1.11, sostanze e preparati liquidi sono pericolosi se rientrano in una classe o in una categoria di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, che corrisponde anche a una caratteristica di pericolo secondo la direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose o la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi. I preparati non ancora etichettati secondo il regolamento CLP continueranno a essere pericolosi fintanto che presenteranno una delle caratteristiche di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi. Il campo di applicazione dei divieti di cui al n. 2 capoverso 1 è presentato in modo esaustivo al numero 1 lettere a-d.

Le prescrizioni riguardanti l'etichettatura con la frase R 65 nell'ambito delle disposizioni sugli oli lampanti sono completate con l'aggiunta dell'avvertenza H304 (n. 2 cpv. 2 lett. a, n. 3 cpv. 1 e 2, n. 4 cpv. 1) per i prodotti già contrassegnati secondo il regolamento CLP. Di conseguenza, nella nuova versione non figura il numero 5 della versione vigente intitolato «Etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008». Non figura nemmeno il numero 6, dato che i periodi transitori ivi riportati saranno già scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente avamprogetto.

3.7 Composti organostannici

Allegato 1.14 (nuova versione)

Attualmente, l'allegato 1.14 ORRPChim contiene disposizioni concernenti il composto organostannico di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB). In conformità al diritto europeo, nell'ORRPChim devono essere introdotte nuove restrizioni per due composti

organostannici disostituiti (composti di dibutilstagno e di diottilstagno) presenti in preparati e oggetti destinati al grande pubblico, nonché un nuovo divieto riguardante composti organostannici trisostituiti presenti in oggetti. Per ragioni di coerenza, tutte queste regolamentazioni sono presentate nell'allegato 1.14 insieme alle limitazioni esistenti per i composti organostannici trisostituiti presenti nei biocidi, di cui all'allegato 2.4, sotto il titolo comune «Composti organostannici».

In passato, i composti organostannici trisostituiti sono stati ampiamente utilizzati come vernici antivegetative per battelli. In Svizzera questo tipo di impiego è stato vietato già nella precedente versione dell'ordinanza sulle sostanze poiché tali vernici, a causa dei loro effetti di alterazione endocrina, rappresentano una minaccia per gli organismi acquatici. Nel corso della revisione del diritto in materia di prodotti chimici, il divieto è stato trasferito nel nuovo allegato 2.4 dell'ORRPChim sui biocidi e completato con divieti riguardanti l'impiego delle sostanze in altre vernici e nella depurazione dell'acqua non potabile.

In applicazione della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, oggi i composti organostannici trisostituiti non sono più ammessi nell'UE come principi attivi. Tuttavia, gli oggetti trattati con questi composti possono giungere nello spazio economico dell'UE tramite le importazioni. Questo vuoto normativo è stato riconosciuto e colmato mediante la decisione della Commissione, del 28 maggio 2009, che modifica la direttiva 76/769/CEE. Il regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 ha poi incluso i composti organostannici trisostituiti nell'allegato XVII del regolamento REACH. Dato che la situazione in Svizzera è identica a quella esistente nell'UE, è necessario aggiornare l'ORRPChim.

La normativa europea sopra menzionata ha stabilito anche restrizioni per i composti di dibutilstagno (DBT) e di diottilstagno (DOT) presenti in certi preparati e oggetti destinati al largo pubblico. I DBT e i DOT sono sostanze immunotossiche. Una specifica valutazione condotta nell'UE ha rivelato che la restrizione dell'impiego delle due sostanze in determinati preparati e oggetti costituisce una delle misure più idonee per ridurre i rischi per la salute della popolazione. Interessati sono i prodotti fabbricati con materie plastiche, soprattutto con cloruro di polivinile (PVC), che contengono le sostanze sotto forma di stabilizzanti, nonché i prodotti che impiegano le sostanze sotto forma di catalizzatori (ad es. siliconi, poliuretani o vernici per elettrodeposizione). Nel presente avamprogetto sono riprese nell'ORRPChim, senza alcuna modifica, le restrizioni europee in materia di DBT. Le restrizioni dei DOT riguardano principalmente le applicazioni che comportano un contatto diretto con la pelle, quali tessuti per abbigliamento, guanti o articoli di puericoltura. Queste restrizioni sono state recentemente recepite nel diritto svizzero attraverso una modifica dell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). Ora, il dispositivo normativo dell'ORRPChim prevede che le disposizioni in materia di DOT rimangano nell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e che nell'ORRPChim siano inclusi solo gli impieghi vietati dalle nuove disposizioni europee, ossia i rivestimenti per pareti e pavimenti nonché gli stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2). L'ORRPChim contiene inoltre rinvii alle norme esistenti e applicabili in materia di diritto delle derrate alimentari.

Nell'allegato 1.14 ORRPChim sono state introdotte le modifiche qui di seguito presentate in dettaglio.

Il numero 1 regola i composti organostannici disostituiti. Si considera che contengano DBT o DOT i preparati e gli oggetti con un contenuto di stagno pari o superiore allo 0,1 per cento (n. 1.1 cpv. 1 e 2).

Preparati e oggetti contenenti DBT e destinati al grande pubblico non possono essere immessi sul mercato (n. 1.2 lett. a). Preparati e oggetti contenenti DOT e destinati al grande pubblico non possono essere immessi sul mercato né come stampi RTV-2 né come rivestimenti per pareti e pavimenti (n. 1.2 lett. b).

Nel numero 1.3 viene chiarito il rapporto con l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02). In materia di DOT vanno osservate le disposizioni dell'ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). Ai materiali e agli oggetti contenenti DBT, destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell'ambito della fabbricazione, dell'impiego o dell'imballaggio delle stesse, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21).

In Svizzera, il divieto riguardante i preparati contenenti DBT entrerà in vigore il 1° giugno 2013. Gli oggetti contenenti DBT possono ancora essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 1° giugno 2013 (n. 4 cpv. 1). Per certi preparati e oggetti contenenti DBT sono stabiliti periodi transitori più lunghi che si protraggono fino al 1° gennaio 2015 (n. 4 cpv. 2). Stampi RTV-2 e rivestimenti per pareti e pavimenti contenenti DOT possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 1° giugno 2013 (n. 4 cpv. 3).

Il numero 2 regola i composti organostannici trisostituiti. Le prescrizioni concernenti prodotti di protezione e vernici antivegetative sono state trasferite senza modifiche dall'allegato 2.4 all'allegato 1.14 numero 2 (n. 2.1 cpv. 1 e 2, n. 2.2 lett. a e b, n. 2.3 cpv. 1 e 2) e sono state integrate da un divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato di oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti (n. 2.2 lett. c in combinato disposto con n. 2.1 cpv. 3). Il divieto di fabbricazione entra in vigore il 1° dicembre 2012, senza periodo di transizione. Di fatto viene già applicato dato che, in conformità all'articolo 46 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), il divieto di impiego di biocidi non omologati, tra cui rientrano anche principi attivi, rende impossibile la fabbricazione di oggetti trattati con queste sostanze. Secondo le disposizioni transitorie, l'importazione di oggetti che contengono composti organostannici trisostituiti sarà vietata a partire dal 1° giugno 2013 (n. 4 cpv. 4).

Le prescrizioni vigenti sul composto organostannico DBB si trovano ora senza modifiche al numero 3.

3.8 Perfluorottano sulfonati

Allegato 1.16 numero 1, numero 2 capoverso 1, numero 3 capoverso 2 lettere c-e, numero 4 capoverso 1 e numero 5 capoverso 2

Fino a non molto tempo fa, nell'UE i divieti riguardanti i perfluorottano sulfonati (PFOS) erano riportati nell'allegato XVII del regolamento REACH. L'inclusione dei PFOS nell'allegato A della Convenzione POP ha comportato il trasferimento delle disposizioni

nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP) e la loro modifica⁸. Da un lato le modifiche riguardano il tenore di PFOS ammesso nelle sostanze e nei preparati, che è stato ridotto dallo 0,005 allo 0,001 per cento, tenendo così conto del fatto che già una concentrazione molto bassa di PFOS è in grado di sviluppare l'effetto desiderato. Dall'altro, in conformità con le decisioni della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione sui POP (POP COP4) sono state modificate le deroghe: per la deroga a tempo indeterminato finora applicata ai PFOS come agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura è stata fissata la scadenza del 31 agosto 2015. Inoltre, è stato precisato che, nell'impiego di abbattitori di nebbie contenenti PFOS, la cromatura dura a carattere non decorativo deve avvenire in sistemi a ciclo chiuso («closed loop system»⁹). Infine, la deroga concernente l'impiego di prodotti contenenti PFOS per la navigazione aerea e aerospaziale è stata limitata alla prima.

L'avamprogetto ha recepito le disposizioni modificate nell'UE attraverso l'adeguamento dell'allegato 1.16 (n. 2 cpv. 1, n. 3 cpv. 2 lett. c e d nonché n. 5 cpv. 2). Inoltre, ha abrogato la deroga riguardante l'impiego di PFOS per la fabbricazione di componenti di dispositivi medici (n. 3 cpv. 2 lett. e) perché non è più necessaria per l'industria in Svizzera.

Lo spostamento nelle disposizioni transitorie della deroga riguardante gli agenti imbimenti contenenti PFOS utilizzati in sistemi di elettroplaccatura rende necessaria una modifica nei rinvii di cui all'obbligo di notifica (n. 4 cpv. 1).

È stata anche effettuata una precisazione di ordine redazionale senza conseguenze pratiche nel numero 1: poiché la sostanza con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$, dove X significa OH, corrisponde all'acido perfluorottano sulfonato, il termine «perfluorottano sulfonati» è stato sostituito da «acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati».

3.9 Sostanze estremamente problematiche di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

Allegato 1.17 (nuovo)

Il regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento REACH) prevede un obbligo di autorizzazione per le sostanze estremamente problematiche. Sono considerate estremamente problematiche soprattutto le sostanze CMR appartenenti alle categorie 1 e 2, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) nonché le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB).

Sono quattordici le sostanze sinora incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (sostanze soggette a obbligo di autorizzazione).

L'obbligo europeo di autorizzazione persegue lo scopo di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche e di sostituire progressi-

⁸ Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III, GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

⁹ L'impiego di PFOS nell'ambito della cromatura dura a carattere non decorativo in sistemi che non sono a ciclo chiuso, secondo la decisione della POP COP4 non rientra fra le eccezioni nel senso di «scopi accettabili», ma avviene sotto forma di «deroghe specifiche». Ai due tipi di deroga possono ricorrere soltanto le Parti alla Convenzione che hanno notificato in anticipo la relativa intenzione. Deroghe specifiche sono tuttavia a tempo limitato e possono essere chieste da una Parte alla Convenzione soltanto se prorogate da una decisione della COP.

vamente queste sostanze con idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide (art. 55 regolamento REACH).

Una sostanza inclusa nell'allegato XIV del regolamento REACH non può, in linea di massima, essere immessa sul mercato o utilizzata (art. 56 par. 1 regolamento REACH). L'importazione è equiparata all'immissione sul mercato. Secondo l'articolo 58 paragrafo 1 lettera e in combinato disposto con l'articolo 58 paragrafo 2 del regolamento REACH, per certi impieghi o categorie di impieghi possono essere previste deroghe generali al divieto, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato in base alla specifica normativa europea in vigore. In applicazione di queste disposizioni, nell'UE sono state decise deroghe per tre ftalati che riguardano il loro impiego nel confezionamento primario dei medicinali. Per le altre sostanze incluse nell'allegato XIV non sono previste deroghe di carattere generale.

I fabbricanti, gli importatori e/o i cosiddetti utilizzatori a valle hanno la possibilità, in via eccezionale, di presentare domanda di autorizzazione per sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento REACH (art. 62 par. 2 regolamento REACH). Nell'UE la fabbricazione di articoli (corrispondenti agli oggetti in Svizzera) è equiparata a un impiego (art. 3 voce 24 regolamento REACH). Chi svolge questo tipo di attività (produttori) e, ad esempio, impiega una sostanza nella composizione di un oggetto, viene considerato come utilizzatore a valle. Anche chi nell'UE elabora un preparato a partire da una sostanza, viene considerato come utilizzatore a valle. Anche gli utilizzatori a valle possono presentare domande di autorizzazione. Essi possono, tuttavia, utilizzare una sostanza senza relativa autorizzazione, purché l'impiego sia conforme alle condizioni previste per il rilascio di un'autorizzazione per tale impiego a un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento (art. 56 par. 2). In questo caso, gli utilizzatori a valle hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla prima acquisizione della sostanza, di darne notifica all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. L'Agenzia compila un registro delle notifiche accessibile alle autorità competenti degli Stati membri (art. 66 regolamento REACH). I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle (art. 3 voce 13).

Le decisioni della Commissione in merito alle domande di autorizzazione, comprensive del numero dell'autorizzazione e della motivazione della decisione sono pubblicate, in forma sintetica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 64 par. 9 regolamento REACH). I titolari di un'autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle che includono le sostanze in un preparato sono tenuti a indicare il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere sul mercato la sostanza o un preparato contenente la sostanza per l'impiego autorizzato (art. 65 regolamento REACH).

Nell'UE l'inclusione di una sostanza nell'allegato XIV del regolamento REACH segna una data (data di scadenza), a partire dalla quale l'immissione sul mercato e l'impiego della sostanza sono vietati, salvo in caso di rilascio di un'autorizzazione. Inoltre viene stabilita una data precedente di almeno 18 mesi la data di scadenza, entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati impieghi dopo la data di scadenza (art. 58 par. 1 lett. c regolamento REACH). Ciò significa che queste sostanze, dopo la cosiddetta data di scadenza, possono essere ancora immesse sul mercato per l'impiego solo se dispongono di un'autorizzazione già concessa o pendente, ed esclusivamente per gli impieghi per cui l'autorizzazione è stata rilasciata o richiesta.

L'introduzione delle disposizioni europee in materia di sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione nel nuovo allegato 1.17 dell'ORRPChim ha come scopo di assicurare in Svizzera lo stesso livello di protezione per l'uomo e l'ambiente esistente nell'UE.

Nel **numero 1** viene in linea di massima vietata, come nel regolamento REACH, l'immissione sul mercato per l'impiego di sostanze incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH e di preparati contenenti queste sostanze. È anche vietato l'impiego a titolo professionale o commerciale di tali sostanze e preparati. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento REACH è riprodotto al numero 5 dell'allegato 1.17 dell'ORRPChim.

Il **numero 2** stabilisce le deroghe a questo divieto. Nel capoverso 1, in conformità con il diritto europeo, sono indicati da un lato gli impieghi esentati dall'obbligo di autorizzazione secondo il regolamento REACH anche nell'UE (lettere a-j), poiché per la regolazione dell'autorizzazione dell'utilizzazione in quest'ambito sono applicati altri decreti legge. Tra queste deroghe, quella relativa all'impiego in prodotti cosmetici e quella concernente l'impiego in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari rappresentano un caso speciale, in quanto queste due deroghe si applicano solo se la sostanza è stata inclusa nell'elenco dell'allegato XIV del regolamento REACH esclusivamente a causa del pericolo che essa costituisce per la salute umana (cancerogena, mutagena, pericolosa per la riproduzione o apportatrice di altri effetti gravi per la salute umana). In questi casi si tiene conto dei pericoli per la salute umana nel quadro della legislazione sulle derrate alimentari. Qualora, invece, la sostanza sia stata inclusa nell'elenco sulla base del pericolo che rappresenta per l'ambiente, una deroga non si giustifica, dato che la legislazione sulle derrate alimentari non contiene prescrizioni in campo ambientale.

Dall'altro, sono esentati dall'obbligo di autorizzazione gli impieghi di preparati in cui il tenore di una sostanza elencata al numero 5 risulta inferiore a un determinato valore limite (lettere k e l). Il valore limite è definito in conformità alle disposizioni del diritto europeo e tenendo conto della ragione che ha portato all'inserimento della sostanza nell'elenco dell'allegato XIV del regolamento REACH. Le sostanze CMR sono trattate in modo diverso rispetto alle sostanze PBT e vPvB.

Il numero 2 capoverso 2 prevede che le autorizzazioni concesse dalla Commissione UE siano applicate in Svizzera come deroghe al divieto, a condizione che le sostanze siano immesse sul mercato e impiegate in Svizzera conformemente all'autorizzazione UE. Ciò vale anche per gli impieghi delle sostanze per i quali nell'UE è stata presentata una domanda entro il termine stabilito, ma su cui finora non è stata presa una decisione. In Svizzera si può far uso di questa deroga senza dover inoltrare a un'autorità svizzera una domanda di riconoscimento dell'autorizzazione europea. I fabbricanti e gli importatori hanno unicamente un obbligo di notifica ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 61 dell'ordinanza sui prodotti chimici (iscrizione nel registro dei prodotti). La verifica della conformità della sostanza immessa sul mercato e impiegata in Svizzera alle condizioni quadro dell'autorizzazione della Commissione UE spetta ai Cantoni nell'ambito della sorveglianza del mercato. Per l'adempimento di questo compito, i Can-

toni possono avvalersi delle indicazioni fornite dalle decisioni della Commissione pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e delle indicazioni fornite dall'elenco delle sostanze autorizzate. In conformità all'articolo 89 OPChim, su richiesta dell'organo di notifica gli importatori devono tuttavia presentare il fascicolo relativo all'autorizzazione inoltrato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, purché quest'ultimo possa essere acquisito con un onere sopportabile (capoverso 3). L'organo di notifica rivolge questa richiesta agli importatori specialmente se sussistono dubbi in merito alla conformità all'autorizzazione UE della sostanza immessa sul mercato e impiegata in Svizzera.

Il numero 2 capoverso 4 prevede che l'organo di notifica possa, su domanda motivata e d'intesa con l'UFAM, l'UFSP e la SECO, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1. I requisiti della domanda sono identici a quelli applicati nell'UE e, quindi, vanno inoltrate, tra l'altro, una relazione sulla sicurezza chimica, un'analisi delle alternative ed, eventualmente, un'analisi socioeconomica. Nel trattamento delle domande, i servizi federali competenti adotteranno gli stessi criteri della Commissione UE. Per contro non sono previste audizioni di commissioni e di cerchie interessate. Il trattamento delle domande è soggetto all'obbligo del pagamento di emolumenti. L'emolumento di base previsto per una sostanza e un impiego varia tra 10 000 e 40 000 franchi. Per ogni altra sostanza di un gruppo di sostanze, secondo l'allegato XI sezione 1.5 del regolamento REACH, l'emolumento varia tra 1000 e 10 000 franchi e per ogni altro impiego tra 1000 e 10 000 franchi. Le deroghe concesse dall'organo di notifica sono valide solo in Svizzera e solo per i titolari del permesso e i loro clienti.

Il **numero 3** sancisce un obbligo di notifica per chi acquisisce in Svizzera da un fabbricante o da un commerciante una sostanza (tabella del numero 5), come tale o come componente di un preparato, e la impiega a titolo professionale o commerciale. L'obbligo di notifica sussiste anche in caso di acquisizione presso un importatore svizzero, dato che gli importatori sono considerati, per definizione, come fabbricanti. La notifica deve essere effettuata entro tre mesi dalla prima acquisizione e deve indicare solo lo scopo dell'impiego e il numero dell'autorizzazione UE o il numero del permesso svizzero. Questo obbligo integra l'obbligo di notifica da parte dei fabbricanti (compresi gli importatori) previsto dall'ordinanza sui prodotti chimici. Scopo comune di entrambi gli obblighi di notifica è di assicurare che le autorità svizzere siano informate in modo esaustivo su chi gestisce in Svizzera le sostanze di cui al presente allegato.

Il **numero 4** stabilisce, in analogia alle disposizioni europee, che sull'etichetta delle sostanze e dei preparati deve essere riportato il numero dell'autorizzazione UE o il numero del permesso svizzero ottenuti sulla base di un'autorizzazione concessa nell'UE o di un permesso rilasciato in Svizzera.

Il **numero 5** presenta l'elenco delle sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione nell'UE, la cui immissione sul mercato e il cui impiego sono vietati in Svizzera, fatte salve le deroghe di cui al numero 2. L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, è competente per l'adeguamento dell'elenco delle sostanze alle modifiche del regolamento REACH.

3.10 Detersivi

Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1^{bis}, numero 4 e numero 7 capoverso 5

L'elevata concentrazione di fosfati contribuisce all'eutrofizzazione delle acque. Essa è dovuta, tra l'altro, alle cosiddette applicazioni «down the drain» come i detersivi per lavastoviglie domestiche. Il regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi stabilisce requisiti severi per le sostanze attive di prodotti detersivi e detersivi, ma al momento non prescrive requisiti per altre componenti di questa categoria di prodotti. Mediante la proposta COM(2010) 597 del 4 novembre 2010 la Commissione UE prevede di limitare in un primo momento il tenore di fosforo nei prodotti detersivi, attuando quindi un ravvicinamento della normativa europea alle disposizioni svizzere dell'allegato 2.1 dell'ORRPCchim. Nel dicembre 2012 il Parlamento europeo ha deciso in prima lettura che il tenore di fosforo sia ulteriormente ridotto anche nei detersivi per lavastoviglie domestiche. L'avamprogetto di modifica dell'allegato 2.2 aderisce a questa posizione¹⁰. In tal senso, detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se nel loro dosaggio standard vengono utilizzati più di 0,3 grammi di fosforo (n. 2 cpv. 1^{bis}). Il dosaggio standard corrisponde alla quantità in grammi o millilitri o in compresse per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma, se necessario indicando il dosaggio relativo alle gradazioni di durezza morbida, media (25° fH = 2,5 mmol CaCO₃/l) e dura. Il dosaggio standard deve essere riportato nelle istruzioni per l'uso sull'imballaggio (n. 4). Come dimostrano le ricerche effettuate dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque del Lemano (CIPEL), molti prodotti presentano un tenore di fosfati che si colloca tra il 15 e il 38 per cento. La quantità di fosforo emessa per ciclo di lavaggio va da 1,0 a 2,5 g. Alcuni prodotti di fornitori famosi sono già privi di fosfati e si possono acquistare non solo nei negozi specializzati, ma anche nei grandi magazzini e nei centri commerciali. Conformemente all'evoluzione in corso nella normativa europea, viene concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2017 (n. 7 cpv. 5) per dare alle industrie del settore il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti. La Commissione europea è favorevole al parere espresso dal Parlamento¹¹. Secondo il progetto di regolamento deve esaminare entro il 31 dicembre 2014 se i valori limite di 0,3 g P per dosaggio standard debbano essere adeguati. Nell'ambito di tale esame deve considerare aspetti quali i costi, la disponibilità e l'effetto di pulizia dei prodotti esenti o poveri di fosforo.

¹⁰ Parere espresso dal Parlamento europeo in prima lettura il 14 dicembre 2011 in vista del decreto del regolamento (CE) n. .../2011 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo all'impiego di fosfati e di altri composti al fosforo in detersivi domestici e in detersivi per lavastoviglie domestiche [P7_TC1-COD(2010)0298].

¹¹ Commissione europea – Comunicato stampa del 14.12.2011 (IP/11/1542).

3.11 Solventi

Allegato 2.3 (nuova versione)

In conformità al diritto europeo, l'allegato 2.3 ORRPChim deve essere integrato da disposizioni riguardanti due eteri glicolici, il cicloesano e il diclorometano. Scopo dell'allegato 2.3 è disciplinare l'impiego delle sostanze destinate a essere utilizzate come solventi per limitarlo in modo mirato in alcune applicazioni. La nuova versione dell'allegato si propone di rendere esplicito il riferimento al diritto europeo.

Nell'UE, le disposizioni concernenti gli eteri glicolici e il cicloesano o il diclorometano sono state emanate con le decisioni n. 1348/2008/CE del 16 dicembre 2008 e n. 455/2009/CE del 6 maggio 2009 recante modifica della direttiva 76/769/CEE. Queste disposizioni sono state recepite nell'allegato XVII del regolamento REACH tramite il regolamento (CE) n. 1907/2009 e il regolamento (UE) n. 276/2010. Le nuove prescrizioni proposte sono spiegate qui di seguito. Per una loro migliore comprensione, nel capitolo 3.21 sono illustrate sia le modifiche delle disposizioni riguardanti i solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nonché sostanze stabili nell'aria sia le modifiche riguardanti questi solventi già presentate in altri allegati.

Eteri glicolici

Le due sostanze 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) e 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n. CAS 112-34-5) appartengono al gruppo degli eteri glicolici utilizzati come cosolventi in numerose applicazioni. Le valutazioni dei rischi effettuate in ambito europeo hanno dimostrato che sussiste un rischio per la salute degli utilizzatori privati qualora la pelle entri in contatto con vernici e prodotti svernicianti contenenti DEGME e qualora ci si esponga per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici contenenti DEGBE.

Nell'UE, le misure volte a ridurre i rischi collegati all'impiego di DEGME comprendono divieti concernenti vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti, destinati al grande pubblico. Le ultime tre applicazioni sono state vietate in via preventiva a causa dell'esistenza di alcuni indizi circa l'impiego di DEGME. Il tenore di DEGME autorizzato nei prodotti pari allo 0,1 per cento è conforme allo standard della sorveglianza del mercato. Nel caso del DEGBE sono stati emanati divieti per vernici a spruzzo e, in via preventiva, per detersivi a spruzzo in confezioni aerosol, quando i prodotti sono destinati al grande pubblico. Il tenore di DEGBE ammesso nei prodotti è pari al 3 per cento. Sull'imballaggio delle vernici diverse dalle vernici a spruzzo e contenenti almeno il 3 per cento di DEGBE deve figurare l'indicazione che il prodotto non può essere utilizzato per la verniciatura a spruzzo¹².

Le restrizioni sopra indicate per il DEGME e il DEGBE e la prescrizione concernente l'etichettatura particolare per il DEGBE sono contenute nell'avamprogetto per la modifica dell'allegato 2.3 ORRPChim ai numeri 1.1 e 1.2. Le restrizioni entreranno in vigore il 1° giugno 2013. Non è necessario prevedere un periodo transitorio più lungo, visto che già nel 2007 il DEGME non era più impiegato nelle applicazioni disciplinate e il tenore di DEGBE per l'applicazione a spruzzo di determinate vernici destinate al largo pubblico

¹² La valutazione dei rischi ha dimostrato che l'impiego di vernici a spruzzo destinate al grande pubblico è sicuro se il tenore di DEGBE non supera il 3 per cento. L'esposizione ai vapori di DEGBE nell'utilizzo di vernici per dipingere con pennello o con rullo è considerata sicura.

era più o meno pari o inferiore al 3 per cento. Dal 1° dicembre 2013, le vernici immesse sul mercato per dipingere con pennello o con rullo destinate al largo pubblico, che contengono una quantità di DEGBE pari o superiore al 3 per cento, devono essere provviste di un'etichettatura particolare («Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo»).

Cicloesano

Il cicloesano è contenuto spesso come solvente negli adesivi a base di neoprene (adesivi di contatto) impiegati principalmente da utilizzatori commerciali, ma anche in parte da privati. La valutazione dei rischi nell'UE ha dimostrato che devono essere ridotti i rischi per la salute degli utilizzatori privati che usano adesivi di contatto contenenti cicloesano. La misura idonea a raggiungere questo obiettivo consiste nell'immettere sul mercato per il pubblico adesivi di contatto a base di neoprene, contenenti almeno lo 0,1 per cento di cicloesano, unicamente in piccole confezioni (≤ 350 g) e provvisti di avvertenze («Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. – Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette»).

Le disposizioni particolari riguardanti l'etichettatura e l'imballaggio si trovano rispettivamente ai numeri 2.1 e 2.2 dell'avamprogetto per la modifica dell'allegato 2.3 ORRPChim. Le nuove prescrizioni entreranno in vigore dal 1° dicembre 2013.

Diclorometano

Gli svernicianti a base di diclorometano contengono dal 70 al 90 per cento di diclorometano (DCM), dal 5 al 20 per cento di alcoli (etanolo, isopropanolo e anche metanolo) come cosolventi e spesso dal 2 al 5 per cento di addensanti (cera di paraffina ed eteri di cellulosa). Questi prodotti consentono un'efficace rimozione delle vecchie vernici.

Il DCM ha una pressione di vapore così elevata che, quando si impiegano svernicianti contenenti DCM sul posto di lavoro e non si adottano misure tecniche idonee (aspirazione e adeguata ventilazione), il valore limite nell'aria fissato dalla SUVA (valore MAC) è superato. Il DCM ha un forte effetto narcotico, l'esposizione a un'alta concentrazione di vapori di DCM può provocare perdita di sensi e morte per soffocamento.

Negli ultimi anni, dopo una serie di incidenti talvolta mortali, l'UE ha adottato attraverso la decisione n. 455/2009/CE del 6 maggio 2009¹³ misure per la riduzione dei rischi conseguenti all'utilizzazione di svernicianti contenenti DCM. Come intervento alla fonte è stato introdotto un divieto di immissione sul mercato di svernicianti contenenti DCM destinati al pubblico. Inoltre, sono state vietate sia l'immissione sul mercato di svernicianti contenenti DCM per l'impiego commerciale esterno agli impianti industriali sia l'utilizzazione dei prodotti al di fuori di tali impianti. Gli Stati membri restano tuttavia competenti in materia di autorizzazione di questo impiego commerciale sul loro territorio, a condizione che gli utilizzatori commerciali siano adeguatamente formati e dispongano di un'autorizzazione di impiego rilasciata da un'autorità del rispettivo Stato membro.

Secondo il presente avamprogetto per la modifica dell'ORRPChim, sarà vietata l'immissione sul mercato di svernicianti contenenti DCM destinati al largo pubblico e

¹³ Recepita nell'allegato XVII del regolamento REACH in applicazione del regolamento (UE) n. 276/2010 del 31 marzo 2010, GU L 86 del 1.4.2010, pag. 7.

all'impiego di tipo commerciale al di fuori di impianti industriali (n. 3.1 cpv. 1 lett. a e b all. 2.3 ORRPChim). Inoltre, è previsto un divieto d'impiego di svernicianti contenenti DCM per scopi professionali e commerciali al di fuori di impianti industriali (n. 3.1 cpv. 2). Il divieto di vendita a privati entrerà in vigore il 1° giugno 2013. Un periodo transitorio più lungo con durata fino al 1° dicembre 2014 è previsto invece per l'entrata in vigore dei divieti concernenti l'immissione sul mercato di prodotti destinati al commercio e l'impiego da parte di utilizzatori commerciali. Questo periodo permetterà alle aziende che utilizzano ancora prodotti contenenti DCM al di fuori di impianti industriali di passare a prodotti o procedimenti alternativi. Non è contemplata la possibilità di ottenere su domanda dalle autorità competenti autorizzazioni in deroga ai divieti.

A partire dal 1° dicembre 2014, gli svernicianti contenenti DCM dovranno essere muniti di un'indicazione da cui risulti che possono essere utilizzati solo in impianti industriali.

3.12 Biocidi

Allegato 2.4 numero 1.3 capoverso 5, numero 2.2, numero 2.3 e numero 4.2

Dimetilfumarato

Il biocida dimetilfumarato (DMFu, n. CAS 624-49-7) che svolge un'azione preventiva nei confronti delle muffe non è omologato né in Svizzera né nell'UE. È arrivato tuttavia sul mercato insieme alle calzature e ai mobili importati. Il DMFu era contenuto in piccoli sacchetti fissati sui mobili o inseriti nelle scatole delle calzature, dove evaporando impregnava le merci. Sui consumatori che entravano in contatto con queste merci il DMFu ha provocato una dermatite cutanea da contatto, accompagnata da prurito, irritazione, rossore e bruciore. In applicazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, nell'UE l'immissione sul mercato di prodotti contenenti DMFu è stata provvisoriamente vietata. Il divieto sarà recepito nell'allegato XVII del regolamento REACH tramite modifica di quest'ultimo.

In Svizzera, con una modifica dell'ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41) è già stato stabilito che materiali tessili, prodotti di pelletteria e altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano non possono contenere più di 0,1 mg di DMFu/kg. Questa prescrizione è in vigore dal mese di novembre 2010. In tal modo sono state dapprima disciplinate le merci che provocano danni comprovati alla salute dei consumatori.

In analogia a un progetto di regolamentazione nell'allegato XVII del regolamento REACH, l'avamprogetto per la modifica dell'allegato 2.4 ORRPChim prevede che il divieto vigente in Svizzera secondo il diritto in materia di derrate alimentari deve essere esteso a oggetti di qualsiasi tipo. Il numero 2 (Altri prodotti di protezione) viene integrato in modo tale che non possano essere fabbricati e immessi sul mercato oggetti o loro componenti il cui contenuto di DMFu superi 0,1 mg/kg (n. 2.2)¹⁴.

¹⁴ È prevista l'abrogazione definitiva dell'articolo 22 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.

Importazione di legname trattato con prodotti per la protezione del legno

La nuova formulazione del numero 1.2 capoverso 3 allegato 2.4 ORRPChim comporta un chiarimento rispetto alla formulazione usata sinora. Il legno trattato può essere importato in Svizzera se tutti gli agenti attivi utilizzati sono ammessi o sono stati notificati nell'UE per il tipo di prodotto 8 (prodotti per la protezione del legno). Il divieto deve valere per i biocidi utilizzati per il trattamento e non per il prodotto di protezione del legno utilizzato per il trattamento. Il prodotto per la protezione del legno non deve essere ammesso in Svizzera. In tal modo si semplifica notevolmente l'obbligo di indagine degli importatori e l'attuazione delle norme vigenti da parte delle autorità esecutive.

Altre modifiche

Dopo che è stato allestito un nuovo allegato per i composti organostannici, i divieti dell'allegato 2.4 concernenti i composti triarilici o triarilici dello stagno sono recepiti, senza alcuna modifica sostanziale, nell'allegato 1.14. Nella versione in vigore dell'ORRPChim i numeri 2.2, 2.3 e 4.2 dell'allegato 2.4 sono interessati da modifiche. Inoltre, ora al numero 1.3 capoverso 5 si deve fare riferimento all'articolo 52 e non all'articolo 50 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), perché l'articolo 50 è diventato, praticamente senza cambiamenti, l'articolo 52 a seguito di una modifica dell'OBioc.

3.13 Prodotti fitosanitari

Allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 3 lettera b, numero 2 e numero 3

Le attuali disposizioni dell'ORRPChim che non consentono un trattamento dei tronchi abbattuti nella zona di protezione S3 (all. 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. d ORRPChim in combinazione disposto con n. 1.2 cpv. 3 lett. b) si rivelano poco efficaci soprattutto nelle aree di foresta con grandi zone di protezione S3. Infatti, il legname deve essere trasportato fuori dalle zone S3 per il trattamento e ciò non solo comporta costi elevati, ma fa sì che tendenzialmente il legname venga sempre trattato in uno stesso luogo. La modifica proposta al numero 1.2 capoverso 3 lettera b allegato 2.5 ORRPChim serve a proteggere meglio le acque sotterranee, dato che nelle foreste i piazzali di deposito del legname sono disposti in luoghi sempre diversi, collocati oltretutto fuori dalle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2, e non costituiscono quindi un aggravio eccessivo per uno stesso luogo.

Il divieto di impiego di erbicidi su tetti, terrazze, piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzali nonché su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è in vigore per i Comuni dal 1986 e per i privati dal 2001. Per far conoscere questo divieto di impiego al largo pubblico, la Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera¹⁵ ha lanciato su mandato dell'UFAM una campagna informativa conclusasi nel 2005. Inoltre, sono stati/sono proposti corsi di formazione¹⁶. Ciò nonostante, il divieto di impiego di erbicidi su superfici consolidate è quasi sconosciuto, specialmente presso i privati; in uno studio commissionato dall'UFAM il 53 per cento dei proprietari di giardini interpellati ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di un divieto

¹⁵ <http://www.umweltschutz.ch>.

¹⁶ <http://www.sanu.ch>

di impiego degli erbicidi¹⁷. Le immissioni di prodotti fitosanitari provenienti dalle zone urbane possono rappresentare una percentuale relativamente elevata delle immissioni nelle acque, anche in rapporto a quelle riconducibili all'attività agricola. Pure i dati dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA segnalano una frequenza dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane analoga a quella delle aree agricole.

Al momento attuale i detentori di autorizzazioni per prodotti fitosanitari non sono tenuti a richiamare l'attenzione degli utilizzatori su questo divieto di impiego. Infatti, gli utilizzatori devono essere informati sui divieti secondo modalità uniformi attraverso le nuove indicazioni obbligatorie riportate sull'imballaggio o nelle istruzioni allegate all'imballaggio (n. 2 cpv. 1 all. 2.5 ORRPChim); nel caso di prodotti fitosanitari importati parallelamente l'informazione omologazione deve essere di competenza dell'importatore (n. 2 cpv. 2). L'informazione deve fornire le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato» (n. 2 cpv. 3). La nuova disposizione entrerà in vigore il 1° dicembre 2013.

Le disposizioni concernenti l'obbligo di riconsegna di prodotti fitosanitari, di cui al numero 2 della vigente versione dell'allegato 2.5, sono recepite senza cambiamenti al numero 3 a seguito dell'inserimento del nuovo numero 2.

3.14 Pitture e lacche

Allegato 2.8 numero 3 capoverso 1 lettera a, capoverso 2 e capoverso 3

Pitture e lacche non possono contenere più di 100 mg di Cd/kg (n. 2 cpv. 1 in combinato disposto con n. 1 cpv. 1). In deroga a quanto appena riportato, secondo il diritto vigente, nei prodotti con un'elevata percentuale di zinco viene tollerato un massimo di 1000 mg di Cd/kg (n. 3 cpv. 1 lett. a). In conformità con il diritto europeo¹⁸, viene ora precisato che questo valore limite più elevato si applica ai prodotti contenenti una percentuale di zinco pari o superiore al 10 per cento.

Con il regolamento (UE) n. 125/2012 sono stati inclusi nell'allegato XIV del regolamento REACH tre pigmenti contenenti piombo impiegati in quantità importanti in pitture e lacche. Questo allegato deve essere riprodotto al numero 5 dell'allegato 1.17 dell'avamprogetto di modifica dell'ORRPChim. Dato che attualmente, secondo il numero 3 capoverso 2 allegato 2.8 ORRPChim, le pitture contenenti piombo possono essere ancora immesse sul mercato per determinate applicazioni, nella frase introduttiva del capoverso 2 viene chiarito che le disposizioni di cui all'allegato 1.17 hanno la priorità.

A seguito del trasferimento delle disposizioni in materia di AEE dell'allegato 2.16 numero 6 nel nuovo allegato 2.18, il numero 3 capoverso 3 deve fare riferimento ai numeri corrispondenti dell'allegato 2.18.

¹⁷ Wittwer Alfred, Gubser Christine 2010: Umsetzung des Verbots von Pflanzenschutzmitteln. Untersuchung zum Stand der Umsetzung des Anwendungsverbots von Unkrautvertilgungsmitteln auf und an Strassen, Wegen und Plätzen. Studi sull'ambiente n. 104. Ufficio federale dell'ambiente, Berna: 54 pagg.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 494/2011 che modifica l'allegato XVII del regolamento REACH.

3.15 Materie plastiche, loro monomeri e additivi

Allegato 2.9 numero 1, numero 2 capoverso 1 lettere a, b ed f e capoverso 1^{bis}, numero 3 capoversi 1-4, numero 4 capoversi 2-4, numero 4^{bis} e numero 5

L'allegato 2.9 deve essere integrato dalle disposizioni europee recentemente emanate sul cadmio e sui monomeri acrilammide e diisocianato di metilendifenile. Inoltre in questo allegato sono introdotte una precisazione sul campo di applicazione del divieto d'impiego di oli diluenti contenenti inquinanti nella fabbricazione di pneumatici, una modifica di un rinvio al regolamento REACH e modifiche delle disposizioni sui gas fluorurati ad effetto serra. A proposito di questi ultimi, nel capitolo 3.21 si trovano sintetizzate le spiegazioni per tutti gli allegati interessati.

Campo di applicazione del divieto di oli diluenti contenenti PAH

Il numero 2 capoverso 1 lettera e del presente allegato contiene il divieto di immissione sul mercato di pneumatici contenenti oli diluenti che superano un determinato tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), ma non indica a quali pneumatici si applica questa prescrizione. Nell'UE questo aspetto è stato chiarito in occasione del trasferimento delle disposizioni contenute nella direttiva 76/769/CEE nell'allegato XVII del regolamento REACH tramite il regolamento (CE) n 552/2009. Nell'ORRPChim, questa precisazione viene recepita al numero 1 capoverso 3, dove, con il riferimento all'allegato II parte A della direttiva 2007/46/CE, sono compresi pneumatici di autoveicoli per il trasporto di persone (classe M), di autoveicoli per il trasporto di cose (classe N) e anche di rimorchi (classe O). Con il rinvio all'articolo 1 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE sono compresi pneumatici di veicoli a motore a due o tre ruote (classi L1e-L7e). Infine, con il rinvio all'allegato II capitolo A della direttiva 2003/37/CE rientrano nel campo di applicazione dei divieti anche pneumatici per trattori agricoli e forestali, compresi i loro rimorchi della classe T, R o S.

I metodi di verifica e di analisi da adottare secondo la direttiva 76/769/CEE per individuare il tenore di PAH restano in vigore, senza modifiche, anche dopo che la disposizione è stata recepita nell'allegato XVII del regolamento REACH. Il vigente rinvio di cui al numero 2 capoverso 1^{bis} allegato 2.9 ORRPChim viene adeguatamente modificato.

Materie plastiche al cadmio

In passato si usava stabilizzare il cloruro di polivinile (PVC) mediante composti a base di cadmio per combattere la degradazione termica. Fino a poco tempo fa, nell'UE gli stabilizzanti a base di cadmio erano vietati solo in determinate applicazioni del PVC. Ad esempio, i profili in PVC per il settore edilizio, come i profili per le finestre, non erano disciplinati. Tuttavia, già nel 2001 nell'UE dei 15 è iniziata una progressiva eliminazione del cadmio, dato che i fabbricanti di stabilizzanti si sono impegnati, nell'ambito di un accordo su base volontaria, a rinunciare al suo impiego.

L'UE ha reagito alla nuova situazione adottando il regolamento (UE) n. 494/2011 volto a modificare l'allegato XVII del regolamento REACH: alla fine del 2011 le materie plastiche possono essere ancora fabbricate e immesse sul mercato a condizione che contengano un massimo di 100 mg Cd/kg. Inoltre, al fine di poter continuare ad assicurare il riciclaggio di profili al cadmio e di rendere possibile, in parte per la prima volta, il riciclaggio di altri rifiuti di PVC rigido, si è stabilito di tollerare per i prodotti di PVC rigido qui di seguito

elencati un tenore di cadmio più elevato pari a 1000 mg/kg, qualora tali prodotti contengano materiali riciclati ottenuti con PVC usato:

- profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell'edilizia;
- porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
- pavimenti e terrazze;
- condotti per cavi;
- tubi multistrati per acque non potabili con PVC riciclato nello strato intermedio.

Per queste applicazioni sono state emanate prescrizioni particolari riguardanti l'etichettatura.

Nell'ORRPChim è già sancito il divieto di massima per l'immissione sul mercato di materie plastiche al cadmio da parte dei fabbricanti. In confronto al nuovo diritto UE manca ancora il divieto di fabbricazione. Per quanto riguarda le deroghe, possono essere immessi sul mercato i telai per finestre, per la produzione dei quali è stato impiegato granulato al cadmio proveniente da vecchi telai per finestre. In casi analoghi a quello dei telai per finestre l'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee al divieto. L'analisi d'impatto della regolamentazione nell'UE ha dimostrato l'opportunità e l'utilità socioeconomica del riciclaggio del PVC usato contenente cadmio dal punto di vista ecologico complessivo. Pertanto le vigenti deroghe previste per il cadmio nell'ORRPChim devono essere adeguate a quelle dell'UE.

All'ORRPChim vengono apportate le seguenti modifiche: la definizione di materie plastiche al cadmio di cui al numero 1 capoverso 1 si riferisce alle materie plastiche contenenti cadmio o suoi composti ed esistenti sotto forma di oggetti costituiti, in tutto o in parte, di tali materie plastiche oppure sotto forma di preparati. Viene precisato che la regolamentazione riguarda anche composti di PVC contenenti cadmio che sono considerati preparati ai sensi del diritto in materia di prodotti chimici. In conformità con il diritto europeo, al numero 1 capoverso 2 viene inoltre stabilito che un preparato contenente rifiuti di PVC è equiparato al PVC riciclato.

In conformità al numero 2 capoverso 1 lettera a viene ora introdotto il divieto di fabbricazione di materie plastiche al cadmio se il loro tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento. Il divieto di immissione sul mercato di materie plastiche al cadmio riguarda i fabbricanti. Pertanto è ancora possibile la vendita di prodotti finiti ancora utilizzabili per il mercato dell'usato.

Nel numero 3 capoverso 1 sono disciplinate le deroghe ai divieti di fabbricazione e immissione sul mercato. Secondo tali deroghe i divieti non si applicano ai preparati che contengono PVC riciclato, a condizione che il cadmio provenga dai rifiuti di PVC trattati (n. 3 cpv. 1 lett. a). Inoltre i divieti non si applicano ai prodotti di PVC rigido menzionati all'inizio, che contengono PVC riciclato (n. 3 cpv. 1 lett. b).

I prodotti contenenti PVC riciclato devono essere contrassegnati in conformità al numero 4 capoverso 2. L'obbligo di etichettatura entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2013. Infine, le disposizioni vigenti dell'ORRPChim di cui al numero 3 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 risultano obsolete in questo nuovo contesto.

Acrilammide

Il monomero acrilammide è impiegato nei lavori di costruzione per il consolidamento del suolo. A questo scopo, viene generalmente utilizzata una soluzione acquosa contenente

dal 10 al 15 per cento di acrilammide e un reticolante (ad es. l'N,N'-metilen-bis-acrilammide). Appena prima dell'avvio del processo di iniezione si aggiunge un iniziatore di polimerizzazione (persolfato di ammonio). La valutazione dei rischi condotta nel quadro del precedente programma europeo riguardante le sostanze chimiche esistenti ha dimostrato che le applicazioni di consolidamento del suolo possono portare a esposizioni all'acrilammide rischiose per gli organismi acquatici ma anche per altri organismi tramite l'esposizione indiretta attraverso le acque. Queste applicazioni vanno pertanto limitate. Sono sorti anche timori per la salute dei lavoratori vista la natura cancerogena e mutagena dell'acrilammide, la sua neurotossicità e la sua tossicità per la riproduzione. Per queste ragioni il regolamento (UE) n. 366/2011 ha introdotto il divieto di impiego dell'acrilammide nelle applicazioni di consolidamento del suolo.

Il divieto europeo deve essere recepito nell'ORRPChim: a questo scopo il numero 2 capoverso 1 viene completato con l'aggiunta di una lettera f. Questa nuova prescrizione vieta l'immissione sul mercato e l'impiego di acrilammide nonché di sostanze e preparati con un tenore di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per applicazioni di consolidamento del suolo. L'entrata in vigore dei divieti è prevista per il 1° dicembre 2013.

Diisocianato di metilendifenile

Il monomero diisocianato di metilendifenile (MDI) può provocare una sensibilizzazione per contatto con la pelle e per inalazione. La valutazione dei rischi relativi all'MDI condotta nel quadro del precedente programma europeo riguardante le sostanze chimiche esistenti ha dimostrato che devono essere ridotti i rischi per la salute dovuti a contatto con la pelle o a inalazione a cui sono esposti i consumatori che fanno uso di prodotti contenenti MDI. La decisione n. 1348/2008/CE che modifica la direttiva 76/769/CEE ha permesso di adottare provvedimenti volti alla riduzione di tali rischi. Tramite il regolamento (CE) n. 1907/2009 la decisione è stata recepita nell'allegato XVII del regolamento REACH.

La disposizione europea che deve essere inserita nell'ORRPChim prevede che, insieme ai prodotti contenenti almeno lo 0,1 per cento di MDI e destinati alla vendita al grande pubblico, devono essere forniti idonei guanti protettivi. Inoltre, in particolare i consumatori già sensibilizzati ai diisocianati o quelli sofferenti di asma devono essere informati mediante apposite diciture che segnalino i pericoli derivanti dagli MDI in modo che possano prendere le misure protettive necessarie nell'impiego di prodotti contenenti MDI o rinuncino al loro impiego. Queste disposizioni sono state formulate al numero 4 capoverso 3 (Etichettatura particolare) e al numero 4^{bis} (Imballaggio particolare) ed entreranno in vigore il 1° dicembre 2013.

3.16 Prodotti refrigeranti

Allegato 2.10

Per una migliore comprensione dell'argomento, le spiegazioni relative alle modifiche dell'articolo 7 e di tutti gli allegati che trattano delle «sostanze stabili nell'aria» si trovano sintetizzate nel capitolo 3.21.

3.17 Confezioni aerosol

Allegato 2.12 (nuova versione)

Le modifiche di cui all'allegato 2.12 riguardano da un lato le prescrizioni per le confezioni aerosol che sono basate sulla classificazione conforme alla direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose o alla direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi e che devono essere completate dalle nuove classi di pericolo e dalle indicazioni di pericolo introdotte dal regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP). Dall'altro, le modifiche proposte riguardano le disposizioni sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sulle sostanze stabili nell'aria. Queste ultime, unitamente alle modifiche riguardanti queste sostanze presentate in altri allegati, sono illustrate nel capitolo 3.21.

A proposito delle disposizioni riguardanti determinate confezioni aerosol a scopi d'intrattenimento o decorazione destinate a consumatori privati, è stato recepito senza modifiche l'elenco non esaustivo di applicazioni della versione vigente (n. 1 cpv. 2). Le classi di pericolo di cui al regolamento CLP, nelle quali non possono rientrare le sostanze che si intende impiegare nelle confezioni aerosol, sono state ampliate in conformità all'allegato XVII del regolamento REACH per includere le classi 2.9 e 2.10 (liquidi e solidi piroforici) nonché 2.12 (sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili) (n. 2 cpv.3). Ciò costituisce un chiarimento, dato che secondo il punto 1.8 dell'allegato della direttiva 75/324/CEE sugli aerosol tali sostanze e miscele non possono essere in alcun caso componenti di confezioni aerosol. Nella deroga di cui al numero 3 capoverso 3 si fa riferimento all'articolo 8 paragrafo 1a della direttiva 75/324/CEE. Secondo questa disposizione le confezioni aerosol contenenti sostanze infiammabili ai sensi della direttiva 75/324/CEE possono essere vendute a consumatori privati purché non si debbano classificare, secondo i criteri fissati dalla direttiva 75/324/CEE, come infiammabili o altamente infiammabili.

Le prescrizioni concernenti confezioni aerosol contenenti basi, acidi o solventi liquidi, che per la presenza di queste sostanze devono essere contrassegnate con determinate frasi R in conformità alla direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi, sono state integrate con le necessarie indicazioni di pericolo in base alla tabella di conversione di cui all'allegato VII del regolamento CLP (n. 2 cpv. 2 lett. b).

3.18 Pile

Allegato 2.15 numero 4.1 capoversi 3-5 e numero 7 capoverso 2^{bis}

La direttiva 2006/66/CE, che disciplina in particolare l'immissione sul mercato di pile, prescrive all'articolo 21 paragrafo 2 l'obbligo di indicare su tutte le pile portatili e le pile per autoveicoli la loro capacità. Il regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione del 29 novembre 2010 ha dato concreta attuazione a questa disposizione. La direttiva 2006/66/CE è già stata recepita dal diritto svizzero con la seconda revisione dell'ORRPChim entrata in vigore il 1° febbraio 2011; il regolamento (UE) n. 1103/2010 viene a sua volta recepito dal numero 4.1 capoversi 3, 4 e 5.

Sulle pile portatili ricaricabili e sulle pile per autoveicoli deve essere indicata la loro capacità. Sono esentate da questo obbligo le pile che sono vendute incorporate in un apparecchio e che non devono essere rimosse dagli utilizzatori finali per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati o in considerazione della continuità

dell'alimentazione. Queste pile non sono accessibili agli utilizzatori finali che non possono pertanto scegliere il loro acquisto.

Al numero 7 capoverso 2^{bis}, per l'indicazione della capacità delle pile viene previsto un periodo transitorio con scadenza il 1° luglio 2013, ossia della stessa durata di quello concesso nell'UE.

3.19 Disposizioni particolari concernenti i metalli

Allegato 2.16 numero 1.3 capoverso 2, numero 2.2 capoverso 2, numero 2.3 capoverso 1^{bis}, numero 3 capoverso 5, numero 3^{bis}, numero 5.1, numero 6 e numero 7 capoverso 5

Numero 1 Cromo in cementi

La disposizione prioritaria dell'etichettatura particolare (numero 1.3 capoverso 2) per il cemento o i preparati contenenti cemento, classificati come sensibilizzanti e da contrassegnare con la frase R 43, viene integrata con l'indicazione di pericolo H317 secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP).

Numero 3^{bis} Cadmio nelle leghe per brasatura

Nell'UE e in Svizzera esistono disposizioni per l'etichettatura particolare di bacchette per brasatura contenenti cadmio («Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.»). La valutazione europea dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio è giunta alla conclusione che sono necessarie misure di riduzione dei rischi più incisive per la protezione dei lavoratori e di chi fa bricolage.

Nella brasatura si opera una giunzione di parti di metallo con bacchette per brasatura a temperature superiori ai 450 °C. Sono soprattutto le leghe per brasatura in argento che contengono cadmio come elemento di lega. Da rilevazioni effettuate nell'UE è emerso che, fino a non molto tempo fa, il consumo annuo di leghe per brasatura al cadmio da parte di utilizzatori professionali oscillava tra 90 e 140 t, in cui erano contenute da 23 a 35 t di cadmio. Utilizzatori domestici, in particolare in Gran Bretagna, hanno impiegato per attività di modellismo circa 10 t l'anno di leghe per brasatura con un contenuto di cadmio pari a 2,5 t. Nell'analisi europea d'impatto della regolamentazione è stato calcolato che nell'UE dei 15 l'impiego di leghe per brasatura contenenti cadmio da parte di utilizzatori professionali era da mettere in rapporto con un aumento dei decessi per cancro ai polmoni che andava da 6 a 29 casi l'anno.

Come intervento alla fonte, nell'UE si è provveduto a limitare la fabbricazione e l'immissione sul mercato di bacchette per brasature al cadmio con l'introduzione del regolamento (UE) n. 494/2011. La normativa europea sarà recepita in Svizzera nell'allegato 2.16, sostanzialmente senza modifiche.

Secondo il nuovo numero 3^{bis}, per brasatura s'intende un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe a temperature superiori a 450 °C (n. 3.1^{bis}). Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di leghe per brasatura con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento (n. 3.2^{bis}). I divieti di cui al numero 3.2^{bis} non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza (n. 3.3^{bis}).

Il regolamento (UE) n. 494/2011 pubblicato il 21 maggio 2011 ovvero la sua rettifica del 24 maggio 2011 stabilisce che i divieti entrano in vigore dal 10 dicembre 2011. In Svizzera entreranno in vigore il 1° giugno 2013.

Numero 5 Metalli pesanti in veicoli

La direttiva 2011/37/UE ha modificato la direttiva 2000/53/CE (direttiva ELV) introducendo una nuova versione dell'allegato II. Quest'ultimo elenca i materiali e i componenti dei veicoli che, possono ancora contenere piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente a causa della mancanza di soluzioni alternative a questi metalli pesanti. L'aggiornamento del rinvio della nota n. 108 di cui al numero 5.1 rimanda all'ultima versione dell'allegato II della direttiva ELV.

Numero 6 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici e rinvii a tali apparecchi

Dopo che le disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici ed elettronici di cui all'allegato 2.16 numero 6 sono state recepite nel nuovo allegato 2.18, i numeri 6 e 7 capoverso 5 sono abrogati. Inoltre, devono essere adeguatamente modificati i rinvii alle disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici ed elettronici nelle regolamentazioni riguardanti gli oggetti al cadmio (n. 2.2 cpv. 2 e n. 2.3 cpv. 1^{bis}) e gli oggetti zincati (n. 3 cpv. 5).

3.20 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Allegato 2.18 (nuova versione delle disposizioni nel nuovo allegato)

L'8 giugno 2011 l'UE ha approvato una nuova versione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS). La direttiva 2011/65/UE (nuova direttiva RoHS) ribadisce i divieti riguardanti l'impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nonché di bifenili polibromati (PBB) e difenileteri polibromati (PBDE) in materiali e componenti di AEE, compresi i pezzi di ricambio per gli stessi apparecchi. Inoltre conferma il principio secondo cui si possono accordare deroghe ai divieti di impiego di sostanze. La nuova direttiva RoHS introduce importanti novità:

- estensione progressiva delle disposizioni a tutte le AEE (campo di applicazione aperto) con dieci esenzioni (impianti fissi di grandi dimensioni, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, macchine mobili ecc.);
- definizione di «materiale omogeneo», a cui si deve riferire il tenore massimo consentito di una sostanza disciplinata; mediante atti delegati la Commissione adotta le modalità dettagliate per garantire il rispetto dei tenori massimi;
- limitazione del periodo di validità delle deroghe nuove e rinnovabili concernenti impieghi per cui ancora non esistono sostanze alternative a quelle disciplinate; la domanda di rinnovo della deroga deve essere presentata al più tardi diciotto mesi prima della scadenza;
- definizione dei requisiti di contenuto per le domande di concessione e rinnovo delle deroghe presso la Commissione europea;
- attribuzione alla Commissione della competenza di modificare mediante atti delegati l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso; secondo i considerando, in primo

piano vi è l'ampliamento dell'elenco con determinate sostanze dell'allegato XIV del regolamento REACH (ftalati, esabromociclododecano);

- introduzione di sistemi di gestione che possano documentare la conformità alla direttiva RoHS e di una marcatura CE che permetta di attestare il rispetto delle disposizioni della direttiva da parte dei fabbricanti.

Perché il livello di protezione non risulti inferiore a quello previsto nell'UE, è necessario adeguare le attuali disposizioni dell'ORRPCchim riguardanti le AEE. Tali disposizioni, contenute nell'allegato 1.9 (sostanze ignifughe) e nell'allegato 2.16 numero 5 (metalli pesanti) del testo in vigore, saranno riunite nel nuovo allegato 2.18 sotto il titolo «Apparecchiature elettriche ed elettroniche». L'avamprogetto prevede che le condizioni per l'immissione sul mercato delle AEE in Svizzera siano identiche a quelle europee. A ciò si aggiunge un'importante novità, ovvero l'obbligo per i fabbricanti sia di attestare il rispetto dei divieti di utilizzazione delle sostanze con una dichiarazione di conformità sia di adottare la marcatura CE per le apparecchiature. Gli importatori dovranno garantire che i fabbricanti abbiano adempiuto i loro obblighi.

Per il rilascio della dichiarazione di conformità è indispensabile che il fabbricante abbia eseguito una valutazione della conformità stessa. A tale riguardo, come previsto dalla decisione n. 768/2008/CE¹⁹, nell'UE esistono otto procedure di valutazione (moduli A-H). Ai sensi della nuova direttiva RoHS, ai fini dell'accertamento della conformità i fabbricanti devono utilizzare almeno il modulo A, ampiamente diffuso. Un elemento centrale di questo modulo (controllo di fabbricazione interno) è rappresentato dalla documentazione tecnica del fabbricante, che deve permettere di valutare se l'AEE soddisfa i requisiti della nuova direttiva RoHS. Secondo il modulo A, nella documentazione tecnica devono essere riportate anche le norme armonizzate di cui si è tenuto conto per il controllo di fabbricazione²⁰. Attualmente non vi sono norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE riguardanti la conformità alla direttiva RoHS. Per questo la Commissione intende conferire un apposito mandato agli organismi di normalizzazione competenti. Secondo l'organizzazione di categoria Orgalime, all'interno del CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) si starebbe inoltre lavorando per definire in modo più preciso il contenuto della documentazione tecnica nel contesto della nuova direttiva RoHS²¹. In ogni caso gli strumenti facoltativi adottati finora per accertare la conformità ai sensi della direttiva RoHS, ad esempio la dichiarazione dei materiali per i componenti e gli accordi contrattuali tra i fabbricanti di apparecchi e i loro fornitori, continueranno a essere validi.

Prima di spiegare dettagliatamente i contenuti dell'allegato 2.18 occorre chiarire che anche in futuro le autorità svizzere non potranno concedere su richiesta deroghe ai divieti per determinati campi di applicazione, nemmeno se le apparecchiature sono immesse sul mercato esclusivamente in Svizzera.

¹⁹ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, p. 82).

²⁰ ... oppure devono essere descritte le soluzioni per garantire la conformità qualora non siano state applicate le norme armonizzate esistenti.

²¹ Orgalime RoHS Guide. A practical Guide to understandig the specific obligations of Recast Directive 2011/65/EU. July 2011.

Definizioni

Con riferimento all'articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della nuova direttiva RoHS, per AEE, secondo il **numero 1 capoverso 1**, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. L'allegato I della nuova direttiva RoHS prevede le seguenti categorie: grandi elettrodomestici (1), piccoli elettrodomestici (2), apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (3), apparecchiature di consumo (4), apparecchiature di illuminazione (5), strumenti elettrici ed elettronici (6), giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport (7), dispositivi medicali (8), strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (9), distributori automatici (10) e «altre AEE» non comprese nelle categorie sopra elencate (11).

Nei **capoversi da 2 a 4** si forniscono le definizioni per cavi, pezzi di ricambio e materiali omogenei sulla base dei punti 5, 27 e 20 dell'articolo 3 della nuova direttiva RoHS²²²¹.

Nel **capoverso 5** si definisce il fabbricante in deroga all'articolo 2 lettera a ORRPChim. In questo articolo l'importatore è equiparato al fabbricante, tuttavia nell'ambito della procedura di valutazione della conformità, della dichiarazione di conformità e della marcatura CE secondo il numero 4 dell'allegato 2.18 l'importatore non può e non deve assumersi gli stessi obblighi del fabbricante.

Il **capoverso 6** stabilisce quando per un importatore o un commerciante valgono gli stessi obblighi attribuiti al fabbricante. Secondo l'articolo 11 della nuova direttiva RoHS, ciò si verifica quando questi attori immettono sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale oppure quando modificano le apparecchiature già presenti sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni della direttiva RoHS potrebbe esserne condizionata.

Divieti

Secondo il **numero 2 capoverso 1** non possono essere immesse sul mercato le AEE, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, con un contenuto in massa di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromati e difenileteri polibromati superiore allo 0,1 per cento o con un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento del materiale omogeneo.

Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione secondo il capoverso 1, tenendo conto tra l'altro dei rivestimenti superficiali, in base al **capoverso 2** si applicano le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4 paragrafo 2 della nuova direttiva RoHS.

²² Secondo la nuova direttiva RoHS i pezzi di ricambio sono definiti nell'articolo 3 numero 27 e il divieto di utilizzare sostanze e valgono i divieti per le sostanze secondo l'articolo 4 paragrafo 1 fra l'altro per i pezzi di ricambio nella formulazione seguente: «... pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità». Per prevenire doppiioni di questo tipo nell'avamprogetto dell'allegato 2.18 ORRPChim, una definizione supplementare dei pezzi di ricambio riportata anelle prescrizioni dell'UE è stata ripresa senza modifica materiale nella definizione di cui al numero 1 capoverso 3 allegato 2.18 ORRPChim.

In aggiunta a ciò, alla Commissione è stata attribuita la competenza di modificare, mediante atti delegati, l'allegato II della nuova direttiva RoHS contenente le sostanze soggette a restrizioni, integrandolo a determinate condizioni con altre sostanze. Il **numero 6 capoverso 1 lettera a** prevede che, in caso di modifiche all'allegato II della nuova direttiva RoHS, l'UFAM adegui di conseguenza il numero 2.

Deroghe

Il **numero 3** contiene da una parte deroghe generali per dieci apparecchiature come tali e dall'altra deroghe specifiche per l'impiego di determinate sostanze nelle apparecchiature.

Nel **capoverso 1 lettere a e b** si stabilisce che in linea di massima i divieti relativi alle sostanze secondo il numero 2 non si applicano né alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali per la sicurezza della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini militari, né alle apparecchiature di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere b-j della nuova direttiva RoHS²³. Secondo il **capoverso 2**, i componenti delle citate apparecchiature non possono tuttavia essere trattati con esabromobifenile, pentabromodifeniletere (PentaBDE) o octabromodifeniletere (OctaBDE). Queste sostanze ignifughe utilizzate a fini commerciali sono oggetto di un divieto totale sancito dalla Convenzione di Stoccolma. Nelle apparecchiature e nei componenti è tuttavia consentita un'altra sostanza ignifuga utilizzata a fini commerciali, il decabromodifeniletere (DecaBDE), come sancito al capoverso 2 con l'espressione «difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere».

Secondo il **capoverso 1 lettera c**, i divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre alle AEE, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono sostanze elencate negli allegati III e IV della nuova direttiva RoHS e utilizzate per scopi specifici.

Anche per le modifiche degli allegati III e IV della nuova direttiva RoHS, secondo il **numero 6 capoverso 1 lettera b** l'UFAM avrà la competenza di apportare i necessari adeguamenti all'ORRPChim. Ciò avverrà attraverso una modifica della nota a piè di pagina al numero 1 capoverso 1.

²³ Secondo l'articolo 2 capoverso 4 la nuova direttiva RoHS non si applica: alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini militari (lett. a); alle apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio (lett. b); alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della nuova direttiva RoHS e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate (lett. c); agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (lett. d); agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni (lett. e); ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (lett. f); alle macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale (lett. g); ai dispositivi medici impiantabili attivi (lett. h); ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali (lett. i); alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese (lett. j).

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui al **numero 8** contengono, ad integrazione del numero 3, ulteriori deroghe. Come nel diritto vigente, secondo il capoverso 1 i divieti relativi alle sostanze non si applicano alle AEE immesse per la prima volta sul mercato in Svizzera o nell'UE prima dell'entrata in vigore (1° luglio 2006) della direttiva RoHS.

In conformità alla nuova direttiva RoHS, il capoverso 2 disciplina l'estensione progressiva dei divieti a dispositivi medicali e strumenti di monitoraggio e di controllo (da luglio 2014), dispositivi medico-diagnostici in vitro (da luglio 2016), strumenti di monitoraggio e di controllo industriali (da luglio 2017) e a tutte le altre apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione della precedente direttiva RoHS (da luglio 2019). In quest'ultimo caso si tratta soprattutto di AEE appartenenti alla nuova categoria 11 della nuova direttiva RoHS («Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate»). Secondo il considerando 20 della nuova direttiva RoHS, è necessario disporre di pezzi di ricambio dato che il riutilizzo, il rinnovo e il prolungamento della vita delle apparecchiature sono fattori positivi dal punto di vista ecologico complessivo. In tal senso il capoverso 3 stabilisce che i divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio per apparecchiature che sono state immesse sul mercato secondo il numero 8 capoversi 1 e 2 (lett. a). I divieti non devono essere applicati neanche ai cavi e ai pezzi di ricambio per apparecchiature che contenevano sostanze in applicazioni che, secondo gli allegati III e IV della nuova direttiva RoHS, hanno beneficiato di una deroga ormai scaduta. È tuttavia indispensabile che i componenti delle apparecchiature interessate dalle deroghe ai divieti relativi alle sostanze siano stati sostituiti (lett. b).

Una deroga specifica è contenuta nel capoverso 4, secondo cui i divieti relativi alle sostanze non si applicano nemmeno al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta anteriormente al 1° luglio 2016, a patto che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

Il capoverso 5 contiene infine una riserva circa le disposizioni dei capoversi 2-4 del numero 8. Le deroghe non valgono per le apparecchiature, i cavi e i pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile (EsaBB) o difenileteri polibromati (PBDE) ad eccezione del decabromodifeniletere (DecaBDE). Le sostanze ignifughe EsaBB, pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere sono oggetto di un divieto totale sancito dalla Convenzione di Stoccolma. L'unico PBDE consentito in queste apparecchiature e nei relativi componenti è il DecaBDE utilizzato a fini commerciali.

Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE

Secondo la nuova direttiva RoHS, i fabbricanti di AEE garantiscono che queste non contengano alcuna sostanza vietata (art. 7 lett. a). Oltre a ciò predispongono la documentazione tecnica necessaria ed eseguono la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE (art. 7 lett. b). Verificano inoltre che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme (art. 7 lett. e). Qualora sia dimostrata la conformità delle AEE ai divieti relativi alle sostanze, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE sull'AEE (art. 7 lett. c). Nei casi in cui altre normative dell'UE richiedano l'applicazione di una procedura di valutazione della con-

formità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità ai divieti relativi alle sostanze può essere dimostrata nel contesto di tale procedura (art. 7 lett. c e art. 13 par. 2 secondo comma), come avviene ad esempio per i dispositivi medicali.

La dichiarazione UE di conformità ha la struttura e contiene gli elementi indicati nell'allegato VI della nuova direttiva RoHS (art. 13 par. 2). I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (art. 7 lett. d).

I fabbricanti o i loro mandatari appongono la marcatura CE prima di mettere a disposizione sul mercato un'AEE, conformemente ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 14 e art. 15 par. 2). I fabbricanti garantiscono inoltre che sull'AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione (art. 7 lett. g) e indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati (art. 7 lett. h).

I fabbricanti che hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni della nuova direttiva RoHS sono tenuti a adottare le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE. Devono altresì informare le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando il tipo di non conformità e le misure correttive adottate (art. 7 lett. i).

Prima di mettere a disposizione sul mercato un'AEE, gli importatori assicurano che i fabbricanti abbiano eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità, che abbiano preparato la documentazione tecnica e che abbiano apposto la marcatura CE sull'AEE, direttamente o attraverso un loro mandatario come previsto dall'articolo 30 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2008. Garantiscono anche che i fabbricanti abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7 lettere g e h (art. 9 lett. b). Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati (art. 9 lett. d). Conservano, per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità (art. 9 lett. g).

Come i fabbricanti, gli importatori che hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni della nuova direttiva RoHS devono informare le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando il tipo di non conformità e le misure correttive adottate (art. 9 lett. f).

Le prescrizioni di cui sopra sono recepite al **numero 4** dell'allegato 2.18 dell'avamprogetto di modifica dell'ORRPChim o, più precisamente, al numero 4.1 (Obblighi dei fabbricanti) e al numero 4.2 (Obblighi degli importatori). L'obbligo di notifica, sancito dall'articolo 7 lettera i e dall'articolo 9 lettera f della nuova direttiva RoHS e applicabile sia ai fabbricanti che agli importatori in caso di non conformità reale o presunta delle AEE, è contenuto nel presente avamprogetto al numero 4.1 capoverso 9 e al numero 4.2 capoverso 5. Le notifiche devono essere indirizzate all'UFAM, come già oggi avviene su base volontaria. Anche in futuro i servizi cantonali competenti per

l'esecuzione saranno adeguatamente informati attraverso i canali predisposti secondo il diritto in materia di prodotti chimici.

L'avamprogetto prevede inoltre che per le AEE importate dall'UE sia sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l'indirizzo di contatto dei responsabili dell'immissione sul mercato nell'UE (n. 4.2 cpv. 3).

Nel numero 4.1 capoverso 10 e nel numero 4.2 capoverso 6 viene infine chiarito che le apparecchiature indicate al numero 3 capoverso 1 lettere a e b (AEE necessarie alla tutela degli interessi essenziali per la sicurezza della Svizzera e AEE di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere b-j della nuova direttiva RoHS) non sono soggette né alla dichiarazione UE di conformità e né alla marcatura CE.

Presunzione di conformità

Il **numero 5**, capoversi 1 e 2, attua l'articolo 16 della nuova direttiva RoHS ed è destinato ai servizi cantonali competenti per l'esecuzione. In linea di massima il capoverso 1 stabilisce che, salvo prova contraria, le autorità esecutive considerano le AEE munite di marcatura CE conformi alle prescrizioni di cui al numero 2.

Il capoverso 2 stabilisce invece che i materiali, i componenti e le AEE sono ritenuti conformi alle prescrizioni qualora siano stati valutati secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come menzionato nella parte introduttiva, tali norme non esistono ancora. Il **numero 6 capoverso 2** prevede che l'UFAM le indichi nel Foglio federale.

Competenze dell'UFAM

Come già spiegato ai numeri 2, 3 e 5, il **numero 6** prevede che l'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, adegui l'ORRPCchim alle modifiche dell'allegato II (Sostanze con restrizioni d'uso) e degli allegati III e IV (Applicazioni esentate dalle restrizioni) della direttiva RoHS (cpv. 1 lett. a e b). Oltre a ciò, l'UFAM indica nel Foglio federale le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE in relazione alla conformità alla direttiva RoHS (cpv. 2).

Pile

Secondo il **numero 7**, alle pile si applicano le disposizioni dell'allegato 2.15, in conformità al considerando 14 della nuova direttiva RoHS e al considerando 29 della direttiva 2006/66/CE sulle pile e gli accumulatori. Quest'ultima normativa recita testualmente: «La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche».

Entrata in vigore

Le disposizioni del nuovo allegato 2.18 entreranno in vigore il 3 gennaio 2013, ovvero il giorno in cui nell'UE verrà abrogata la precedente direttiva RoHS.

3.21 Modifiche delle disposizioni concernenti le «sostanze stabili nell'aria» e le «sostanze che impoveriscono lo strato di ozono»

La regolamentazione delle sostanze stabili nell'aria è stata decisa dal Consiglio federale nel 2003 e attuata a partire dal mese di gennaio 2004 nell'ambito dell'ordinanza sulle sostanze per essere poi recepita nell'ORRPChim a partire dal 2005. Le esperienze maturate in più di sette anni di attuazione e l'evoluzione dello stato della tecnica segnalano la necessità di apportare modifiche a questa regolamentazione. Qui di seguito sono descritte le modifiche proposte e le loro motivazioni.

Estensione dell'obbligo di autorizzazione speciale alla manipolazione dei prodotti refrigeranti

Non solo l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, peraltro già soggetta al possesso di un'autorizzazione speciale, ma anche la manipolazione di tali prodotti presenta numerosi rischi di emissioni in occasione dello smaltimento. Questi rischi devono essere ridotti al minimo attraverso una formazione adeguata. Pertanto, anche per la manipolazione deve essere necessario il possesso di un'autorizzazione speciale (art. 7 cpv. 1 lett. b).

Armonizzazione delle condizioni vigenti per le deroghe e le deroghe temporanee

Determinati impieghi di sostanze stabili nell'aria sono autorizzati mediante deroghe o deroghe temporanee, sia pure a certe condizioni. Si è ritenuto utile realizzare una migliore armonizzazione delle condizioni in vigore per le differenti deroghe nell'allegato 1.5 numero 4.2 nonché negli allegati 2.3 numero 4.2, 2.9 numero 3, 2.10 numero 2.2 e 2.12 numero 3. Al fine di ridurre l'impatto ambientale di queste deroghe, è stata introdotta una nuova condizione che impone di scegliere la sostanza stabile nell'aria con il potenziale di effetto serra più basso possibile secondo lo stato della tecnica.

Estensione della disposizione derogatoria agli impieghi finora beneficiari di deroghe temporanee a lungo termine

Determinati impieghi di sostanze stabili nell'aria beneficiano da diversi anni, alcuni dal 2004, di deroghe temporanee concesse dall'UFAM secondo l'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 4 della versione dell'ORRPChim attualmente in vigore. Dall'esame dello stato della tecnica in alcuni dei settori relativi alle suddette sostanze non emerge alcuna prospettiva concreta di sviluppo di alternative. Si propone pertanto di estendere a questi impieghi di sostanze stabili nell'aria la disposizione derogatoria di cui all'allegato 1.5 numero 4.2 capoversi 1 e 2 ORRPChim. Grazie a questa modifica non è più necessario seguire una procedura per la concessione di queste deroghe ed è possibile ridurre gli oneri amministrativi delle imprese utilizzatrici e dell'UFAM, senza accrescere l'impatto ambientale di questa disposizione.

Divieto di impiego dell'SF6 nelle fonderie di magnesio e di alluminio

Si propone l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2015 della deroga per le fonderie di alluminio e di magnesio (all. 1.5 n. 4.2 cpv. 2 lett. d), visto che esistono alternative valide secondo lo stato della tecnica in Svizzera. L'Unione europea sta considerando la possi-

bilità di rendere ancor più restrittiva la sua regolamentazione già più severa in questo settore. Si prevede un periodo transitorio di due anni (2013–2014) per consentire agli utilizzatori di risanare i loro impianti.

Estensione della definizione di solventi alogenati (all. 2.3) ai solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e stabili nell'aria

D'ora in poi, le disposizioni concernenti i rifiuti di solventi alogenati (n. 5) si applicano anche alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria, che sono anche alogenate. Il loro impatto sull'ambiente giustifica la decisione di sottoporle alle stesse regole. Pertanto sono soggetti al divieto di miscelazione anche i solventi alogenati. I divieti in vigore sinora per le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e i solventi stabili nell'aria non vengono materialmente modificati nell'avamprogetto della nuova versione dell'allegato 2.3. La modifica redazionale del numero 4.1 della nuova versione dell'allegato 2.3 consiste nel fatto che le definizioni sinora annoverate al numero 1 capoverso 1 sono state integrate nei divieti.

Estensione all'immissione sul mercato dei divieti di fabbricare e importare materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.9 n. 2 cpv. 1 lett. b)

L'esperienza ha mostrato che vietare soltanto la fabbricazione e l'importazione delle materie plastiche espanse rende poco efficace l'attuazione della sorveglianza del mercato, dato che le misure a disposizione delle autorità competenti risultano limitate. Si propone pertanto di vietare l'immissione sul mercato delle materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Corretto smaltimento delle materie plastiche espanse contenenti sostanze stabili nell'aria

La fase di smaltimento delle materie plastiche espanse contenenti sostanze stabili nell'aria presenta un rischio importante di emissione di queste sostanze, soprattutto nel caso delle materie plastiche espanse per l'isolamento termico che ne contengono ancora una parte significativa al termine del loro utilizzo commerciale. È quindi importante assicurarsi che le emissioni di sostanze stabili nell'aria siano quanto più possibile ridotte in occasione dello smaltimento delle materie plastiche espanse. Il rispetto di questa specifica condizione è quindi richiesto in occasione della concessione di una deroga al divieto di fornitura e di utilizzazione. Le raccomandazioni sono estese anche alla fase di smaltimento (all. 2.9 n. 3 cpv. 3).

Obbligo di notifica

Allo scopo di adeguare l'impegno amministrativo che comporta questo obbligo alle effettive necessità d'informazione delle autorità federali e cantonali, si propone di sostituire la notifica annuale della fabbricazione e dell'importazione di materie plastiche espanse e di confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria, secondo il numero 5 degli allegati 2.9 e 2.12, con un obbligo di notifica su domanda dell'UFAM e relativo agli ultimi tre anni.

Regolamentazione dei prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Questo allegato è stato ampiamente rivisto sulla base dell'esperienza maturata a partire dalla sua elaborazione nel 2004 e degli sviluppi della tecnica del freddo. In effetti, il sistema cantonale di autorizzazione obbligatoria (precedente n. 3.3) per gli impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria si è rivelato molto laborioso dal punto di vista amministrativo sia per le imprese richiedenti che per le autorità cantonali competenti, dimostrando una scarsa efficacia. D'altronde, anche l'aggiornamento delle raccomandazioni sullo stato della tecnica è stato più complesso del previsto. L'esperienza maturata mostra che l'obiettivo di incoraggiare i costruttori e i progettisti d'impianti a ricorrere, compatibilmente con le possibilità tecniche ed economiche, a prodotti refrigeranti inoffensivi per l'ambiente può essere raggiunto concentrando gli sforzi sui campi di applicazione nei quali si dispone effettivamente di alternative ed è quindi possibile imporre un divieto dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Viene introdotta la possibilità per l'autorità cantonale competente di concedere deroghe che tengano conto dei casi particolari in cui potrebbe essere necessario far ricorso a un prodotto refrigerante stabile nell'aria. Si prevede altresì di aggiornare regolarmente, in occasione delle future revisioni dell'ORRPChim, la portata del divieto in modo che prenda in considerazione l'evoluzione dello stato della tecnica. In pratica ciò significa che:

- il numero 3.3 che imponeva l'obbligo di autorizzazione per gli impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell'aria e il numero 7 capoverso 5 concernente la disposizione transitoria applicabile alle pompe di calore domestiche sono abrogati;
- le categorie d'impianti refrigeranti sono tratte dalla raccomandazione 15/9 dell'UFAM «Autorizzazione di impianti con refrigeranti stabili nell'aria» e integrate nell'allegato 2.10 al numero 2.1 (Divieti);
- i criteri secondo i quali sono scelti gli impianti in cui è vietato l'impiego di prodotti refrigeranti stabili nell'aria, come ad esempio la potenza di raffreddamento, sono di nuovo stati fissati da un gruppo di lavoro del settore specifico sotto l'egida dell'Associazione svizzera frigoristi, per ciascuna categoria sulla base dello stato della tecnica (parametri tecnici, ambientali, energetici, di sicurezza ed economici), esattamente come avveniva nel sistema di obbligo di autorizzazione finora in vigore;
- sono anche precisati il potenziale massimo di effetto serra dei prodotti refrigeranti autorizzati e le misure obbligatorie di riduzione delle quantità di prodotti refrigeranti stabili nell'aria presenti in certi impianti (n. 2.3); queste disposizioni hanno lo scopo di ridurre nella misura del possibile l'impatto sul clima dovuto all'impiego e alle emissioni di prodotti refrigeranti stabili nell'aria; esse sono basate sullo stato della tecnica;
- viene aggiunto un nuovo capoverso (n. 2.2 cpv. 5) per definire le condizioni secondo le quali possono essere concesse deroghe per l'allestimento di impianti fissi contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria; in particolare, può essere accordata una deroga ai divieti, di cui al numero 2.1 capoverso 3, se non è possibile rispettare la norma SN EN 378-1:2008.

Le altre proposte di modifica riguardano i punti riportati qui di seguito.

Poiché l'utilizzazione di CFC, HCHC, HFC quali sostanze refrigeranti in tutti gli apparecchi refrigeranti è ormai diventata inammissibile, viene a cadere anche l'obbligo di infor-

mare i detentori sulla presenza di tali sostenze negli apparecchi. Il numero 2.3 della versione in vigore viene pertanto stralciato.

La limitazione della fornitura di prodotti refrigeranti ai soli detentori di un'autorizzazione speciale (n. 2.4 cpv. 1) è applicata anche alla fornitura di impianti precaricati con prodotti refrigeranti la cui messa in esercizio richiede un intervento sul circuito di raffreddamento, ciò allo scopo di evitare per quanto possibile i rischi di fuga di prodotti refrigeranti da tali impianti a seguito di una messa in esercizio non conforme.

Le disposizioni concernenti l'obbligo di diligenza (n. 3.1) sono state rese più esplicite senza che ne sia stato cambiato il campo di applicazione.

A proposito del divieto di ricarica di impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 3.2.1) possono essere previste deroghe (n. 3.2.2) a certe condizioni. Per permettere di definire la portata della condizione di cui alla lettera b, viene concesso un periodo di 18 mesi per il risanamento dell'impianto interessato. La durata di 18 mesi è considerata sufficiente per consentire l'allestimento del budget e la realizzazione dei lavori di trasformazione richiesti perché l'impianto beneficiario della deroga sia reso conforme all'ordinanza.

Attualmente, l'obbligo di notifica della messa in esercizio o fuori esercizio di impianti (n. 5) si applica nei confronti delle autorità cantonali competenti o dell'autorità federale, unicamente per gli impianti la cui autorizzazione spetta alla Confederazione. Questa suddivisione delle competenze ha ridotto l'efficacia dell'attuazione dell'obbligo di notifica, in particolare a livello dell'armonizzazione dei sistemi di registrazione delle notifiche e della gestione delle informazioni raccolte. Al fine di semplificare l'attuazione di questa disposizione, si propone di designare l'UFAM come destinatario delle notifiche, pur restando i dati concernenti i Cantoni a disposizione delle rispettive autorità competenti. Per contro, la competenza di assicurare e organizzare la comunicazione dei dati sarà affidata interamente all'UFAM. La collaborazione con i Cantoni resta naturalmente prioritaria ed è garantita in particolare dall'articolo 41 della LPAmb.

Regolamentazione delle confezioni aerosol (all. 2.12)

L'esperienza ha mostrato che vietare soltanto la fabbricazione e l'importazione delle confezioni aerosol contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria rende poco efficace l'attuazione della sorveglianza del mercato, dato che le misure a disposizione delle autorità competenti risultano limitate. Si propone pertanto di vietare anche l'immissione sul mercato di queste confezioni aerosol (n. 2).

In Svizzera, nelle confezioni aerosol non si impiegano più sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, nemmeno in campo medico. Pertanto non è più necessario prevedere deroghe per queste applicazioni (n. 3). Di conseguenza, i requisiti di etichettatura riguardanti queste sostanze sono superati e vanno abrogati (n. 4).

Per contro, per le confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria sono ancora necessarie deroghe nel settore farmaceutico (la riformulazione di medicinali in confezioni aerosol è infatti estremamente complessa) e nel settore delle schiume di montaggio per ragioni di sicurezza (infiammabilità) al momento dell'applicazione. Le formulazioni del numero 3 capoversi 1 e 2 saranno armonizzate con le analoghe disposizioni contenute negli altri allegati dell'ORRPChim che disciplinano le sostanze stabili nell'aria.

Finora le applicazioni delle confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria per la pulitura di apparecchi e impianti sotto tensione elettrica hanno beneficiato di una deroga. L'arrivo sul mercato di propellenti scarsamente infiammabili e con emivita atmosferica molto breve (ad es. HFC 1234 ze) permette di prevedere l'abrogazione di questa deroga entro la fine del 2014.

3.22 Modifiche del diritto vigente

Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici

Il nuovo allegato 1.17 concernente le sostanze estremamente problematiche di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che l'organo di notifica possa, su domanda motivata, concedere deroghe ai divieti. Queste autorizzazioni speciali sono soggette all'obbligo del pagamento di emolumenti. Dato che le tariffe si fondano sull'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (RS 813.153.1), tale ordinanza deve essere modificata di conseguenza. A tale proposito si vedano anche le spiegazioni nel capitolo 3.9.

Ordinanza sui pagamenti diretti

L'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) viene adeguata in modo che, in conformità con i divieti di impiego contenuti nell'allegato 2.5 dell'ORRPChim, non sia più ammesso il trattamento di piante problematiche lungo i boschi, bensì solo il trattamento di pascoli alberati.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per l'economia

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono nella maggior parte di carattere prettamente tecnico e finalizzati a settori specifici. Di conseguenza, le ripercussioni delle modifiche sono diverse da un settore all'altro. In generale si possono riassumere come segue.

- Riguardo alle nuove prescrizioni concernenti due eteri glicolici, i rilevamenti effettuati dalla Commissione dell'UE presso le associazioni di categoria hanno evidenziato che già nel 2007 il DEGME non veniva quasi più utilizzato nelle applicazioni disciplinate e che spesso il tenore di DEGBE in determinate vernici a spruzzo rispettava già il nuovo limite. Si suppone che questo valga anche per la Svizzera. Con la concessione di un termine transitorio di un anno per l'etichettatura particolare delle vernici contenenti DEGBE immesse sul mercato per l'applicazione con pennello o con rullo vengono ridotti i costi per la modifica dell'etichettatura, dato che nel periodo di transizione si potranno vendere le vernici munite della vecchia etichettatura.
- Tra il 1995 e il 2005 il consumo di diclorometano (DCM) negli svernicianti è diminuito del 35 per cento nell'UE, tuttavia si impiegano ancora grandi quantità di DCM per la formulazione di circa 40 000 tonnellate di svernicianti. Il ricavo annuo per il produttore di DCM oscilla tra 1,3 e 3,2 milioni di euro. In Svizzera non ci sono produttori di diclorometano, ragion per cui, dal punto di vista della sostanza di partenza, le nuove disposizioni interesseranno solo aziende commerciali che importano il DCM e lo consegnano ai produttori di svernicianti o a fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici, che utilizzano il DCM come solvente e cedono il DCM ricavato dai processi ai produttori di svernicianti.

Numerosi produttori di svernicianti offrono oggi sul mercato prodotti con e senza DCM. Se per gli svernicianti a base di DCM si parte da un prezzo di 1.5 euro/kg, l'analisi d'impatto della regolamentazione effettuata dall'UE calcola un costo di 3-8 euro/kg per i prodotti senza DCM. I costi supplementari ricadranno sicuramente sui consumatori. Tali costi non possono essere assolutamente quantificati, poiché sia l'UE che la Svizzera non dispongono di cifre concernenti il consumo di svernicianti privi di DCM per i tre gruppi di utilizzatori (privati, artigianato, industria). I privati dovrebbero essere interessati solo a margine dal divieto, dato che sono pochi i prodotti svernicianti contenenti DCM offerti dal mercato.

Il divieto d'impiego di prodotti con DCM per gli utilizzatori commerciali comporta costi supplementari sia per l'acquisto degli stessi prodotti sia per la sostituzione spesso onerosa delle vecchie vernici con altre prive di DCM. Una netta riduzione dei costi è possibile grazie alle misure di protezione personale, meno onerose e più convenienti, in particolare per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie. Nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione eseguita dall'UE, nello scenario tipico di un locale in cui sono rispettate le prescrizioni sulla protezione dei lavoratori i costi sono quantificati in 600-2600 euro per i prodotti a base di DCM e in 250-800 euro per i prodotti privi di DCM. Se però il datore di lavoro non adotta alcuna misura di protezione delle vie respiratorie a scapito della salute dei lavoratori, i costi per i prodotti senza DCM risultano addirittura fino a quattro volte più elevati (250-800 euro a fronte di 200). Il divieto d'impiego di prodotti contenenti DCM al di fuori degli impianti industriali introduce quindi elementi di chiarezza nel settore commerciale.

- Limitando la grandezza degli adesivi di contatto contenenti cicloesano si riducono le superfici da incollare per singolo imballaggio, il che porta a una diminuzione della concentrazione di cicloesano nell'aria all'interno dei locali. In questo modo anche negli ambienti non areati si evita un'esposizione nociva per la salute. L'industria deve sostenere costi supplementari per l'acquisto di maggiori quantità di materiale da imballaggio. Con la concessione di un termine transitorio di un anno per l'etichettatura particolare dei prodotti contenenti cicloesano si evitano tuttavia costi aggiuntivi per la rietichettatura dei prodotti già confezionati e messi a disposizione.
- L'obbligo di accludere guanti protettivi ai prodotti contenenti MDI per la vendita a consumatori privati interessa soprattutto i fabbricanti di schiume di montaggio a un componente. Il costo di un paio di guanti protettivi in polietilene è di 0.15 euro; rispetto al prezzo di una schiuma da montaggio (7-8 euro) è decisamente basso. In termini assoluti, i costi supplementari annui nell'UE sono stimati in circa 4 milioni di euro. Con un consumo pro capite simile a quello dell'UE, i costi supplementari per i fornitori di schiume di montaggio contenenti MDI saranno inferiori a 100 000 franchi l'anno. Con la concessione di un termine transitorio di un anno per l'etichettatura particolare dei prodotti a base di MDI si evitano tuttavia costi aggiuntivi per la rietichettatura dei prodotti già confezionati e messi a disposizione.
- Il riutilizzo delle materie plastiche usate contenenti cadmio presenta un vantaggio socioeconomico: secondo l'analisi d'impatto della regolamentazione dell'UE, nel periodo 2010-2050 gli utili complessivi delle imprese di riciclaggio e trasformazione ammontano, solo nel settore dei tubi in PVC, a 2,5 miliardi di euro (fatturato del riciclaggio e occupazione supplementare pari a 7095 anni-persona). Il vantaggio socio-economico per l'industria del PVC in Svizzera non può essere quantificato.

- Il divieto d'impiego di leghe per brasatura al cadmio implica la necessità di ricorrere ad altre leghe e di effettuare modifiche a livello aziendale. Nell'UE i costi per un periodo di venti anni sono stimati in 58-352 milioni di euro. La riduzione del rischio di decesso o malattia derivante dalla mancata esposizione al cadmio comporta tuttavia un vantaggio finanziario di 99-475 milioni di euro.
- Le nuove prescrizioni sui composti di dibutilstagno (DBT) e diottilstagno (DOT) interessano i fabbricanti di prodotti a base di cloruro di polivinile (PVC), poliuretani, gomme di silicone nonché i produttori e gli utilizzatori di vernici per elettrodeposizione. Gli stabilizzanti alternativi per il PVC costano fino al 50 per cento in più, mentre i catalizzatori alternativi per il silicone possono essere fino a cinque volte più cari. L'impatto sul costo dei prodotti finali è comunque ridotto poiché stabilizzanti e catalizzatori sono presenti in concentrazioni relativamente basse.
Sulla base del diritto in materia di derrate alimentari, in Svizzera le limitazioni UE riguardanti i DOT sono già in vigore in tutti i campi di applicazione tranne due. Per quanto concerne i DBT, le deroghe previste fino al 2015 per i campi di applicazione in cui non esiste ancora una soluzione alternativa faciliteranno il passaggio al nuovo diritto da parte dei produttori.
- I danni ambientali verificatisi a seguito dell'uso di acrilammide per l'isolamento di gallerie in Norvegia (1995-1997) e in Svezia (1992-1997) hanno comportato una forte riduzione della quota di mercato di questa sostanza. Nell'UE la produzione è stata sospesa. Sulla base del consumo di acrilammide a metà degli anni Novanta e dell'elevato prezzo dei prodotti alternativi con poliuretani, si stima che i costi supplementari nell'UE, sostenuti in massima parte già oggi per la sostituzione dell'acrilammide, ammontino a 8 milioni di euro l'anno.
Secondo i cataloghi dei produttori del settore e i dati contenuti nel registro dei prodotti chimici, in Svizzera la nuova regolamentazione interessa una cerchia ristretta di fornitori che offrono un numero limitato di prodotti isolanti a base di acrilammide.
- Già alla fine del 2008 la Commissione europea ha comunicato che sarebbe stata elaborata una nuova versione della direttiva RoHS. Da una parte perché nei diversi Stati membri le disposizioni venivano interpretate in modo difforme ed esistevano prescrizioni divergenti per l'accertamento della conformità dei prodotti, dall'altra perché l'ambito di applicazione dei divieti relativi alle sostanze doveva essere esteso ai dispositivi medicali e agli strumenti di monitoraggio e controllo. Si stima che nel settore industriale i costi di applicazione della direttiva RoHS per le apparecchiature rientranti nel suo campo di applicazione siano stati pari all'1-4 per cento del fatturato. In termini assoluti, i costi per le apparecchiature che rientrano ora nel campo di applicazione della nuova direttiva sono valutati a livello UE in 400-1600 milioni di euro l'anno. Stando alle dichiarazioni dei fabbricanti, corrispondono al 7-10 per cento (sviluppo di un nuovo prodotto) o all'1-10 per cento (modifica di un prodotto già esistente) del fatturato. Tali costi sono in gran parte riconducibili ai cicli di sviluppo, collaudo e omologazione di apparecchiature solitamente complesse e destinate a impieghi impegnativi, che per di più vengono spesso vendute in numero limitato. Per questo motivo l'inclusione delle nuove categorie di apparecchiature nell'ambito di applicazione dei divieti relativi alle sostanze deve avvenire in modo graduale.
Le ripercussioni per i fabbricanti e gli importatori svizzeri sono uguali a quelle subite dai colleghi europei. I fabbricanti che esportano le loro apparecchiature nell'UE devo-

no comunque rispettare le prescrizioni europee. Occorre inoltre tenere presente che ultimamente anche al di fuori dell'UE sono state introdotte prescrizioni simili a quelle della direttiva RoHS.

- Attualmente il regolamento europeo relativo ai detersivi non contiene alcun divieto riguardante i detersivi al fosforo per lavastoviglie domestiche. La commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo richiede che venga introdotto un tale divieto a partire dal 2017, così da dare alla maggior parte dei produttori di detersivi il tempo necessario per passare a prodotti senza o a basso tenore di fosforo. Dai rilevamenti effettuati in Svizzera è emerso che molti dei prodotti disponibili sul mercato contengono ancora elevate quantità di fosforo. La Commissione europea nel suo comunicato stampa del 14 dicembre 2011 accoglie con favore la posizione del Parlamento. Secondo quanto previsto dal progetto di modifica del regolamento europeo relativo ai detersivi essa deve assumersi l'impegno di monitorare i progressi dell'industria nello sviluppo di alternative al fine di stabilire se il termine del 1° gennaio 2017 potrà essere rispettato.
- La decisione della quinta Conferenza delle Parti (COP5) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) di includere l'insetticida endosulfano nell'allegato A della Convenzione non ha alcuna ripercussione per l'industria. Secondo l'ordinanza sui prodotti fitosanitari, l'endosulfano non rientra tra i principi attivi approvati. Il termine per la vendita degli ultimi prodotti contenenti endosulfano è scaduto nell'agosto del 2010.
- Per quanto riguarda le sostanze stabili nell'aria, l'abbandono del sistema che prevede l'obbligo d'autorizzazione per l'allestimento di impianti refrigeranti comporta per l'industria meno costi poiché avrà meno oneri amministrativi. D'altronde, le poche nuove limitazioni riguardanti l'immissione sul mercato o l'impiego sono sistematicamente basate su una valutazione dei prodotti alternativi disponibili secondo lo stato della tecnica. Questa valutazione tiene conto della loro compatibilità ambientale, se necessario anche a livello energetico, della loro realizzabilità tecnica ed economica, della loro disponibilità a livello commerciale e della loro sicurezza per le persone e i beni. Questo approccio riduce al minimo le eventuali ripercussioni economiche delle nuove limitazioni che concernono in particolare gli impianti refrigeranti, le fonderie di alluminio e di magnesio e le confezioni aerosol.
- L'inclusione di nuove sostanze nell'elenco delle sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH) farà sì che esse, salvo rare eccezioni, vengano ritirate dal mercato. La presentazione di una richiesta di autorizzazione può comportare costi per diverse centinaia di migliaia di euro, cui si aggiungono tasse elevate. Si prevede quindi che il regolamento REACH interesserà anche le imprese svizzere che esportano nell'UE sostanze incluse nell'elenco o preparati contenenti tali sostanze.

Creando nell'ambito dell'ORRPChim condizioni quadro analoghe a quelle dell'UE per la fornitura e l'impiego di tali sostanze, la Svizzera rinuncia al vantaggio di mercato che aveva o che avrebbe potuto teoricamente avere nella produzione, nell'impiego commerciale e nella produzione o nell'importazione in Svizzera di tali sostanze e nell'esportazione esclusiva in Paesi terzi extra UE delle sostanze nonché dei preparati e degli oggetti prodotti con esse. I costi supplementari riguardano solo le aziende che già oggi producono queste sostanze in Svizzera, che le importano da Paesi extra

UE e le utilizzano ad esempio in processi o che le utilizzano per produrre preparati e oggetti che vengono esportati esclusivamente in Paesi extra UE.

Secondo un'indagine non ancora pubblicata commissionata dall'UFSP, l'adozione nell'ORRPChim di disposizioni emanate dall'UE potrebbe aumentare il coinvolgimento delle aziende soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo nei processi di determinate sostanze ausiliari. Per questioni d'immagine le aziende sembrano avere l'obiettivo di sostituire ogni qual volta possibile le sostanze estremamente problematiche e la maggioranza delle 46 ditte interpellate ha manifestato comprensione per l'adozione delle disposizioni dell'UE o si è espressa addirittura a favore.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

L'esecuzione dell'ORRPChim è di competenza dei Cantoni. La terza revisione dell'ORRPChim non comporta nuovi compiti per la Confederazione. Le proposte di modifica relative alle sostanze stabili nell'aria riducono addirittura l'onere amministrativo a carico dell'UFAM senza indebolire la protezione dell'ambiente. Rimane tuttavia ancora da appurare se vi saranno richieste di deroga ai divieti per le sostanze estremamente problematiche secondo le disposizioni del nuovo allegato 1.17. Questo aspetto è stato esaminato nel capitolo 4.1 dal già citato studio commissionato dall'UFSP. Si sta delineando che saranno molto poche, semmai ve ne saranno, le aziende che faranno uso della possibilità di chiedere un'autorizzazione di ammissione in Svizzera. Per le sostanze sinora incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH non ci si devono attendere domande provenienti dalla Svizzera. L'ampliamento della lista potrebbe tuttavia provocare dei cambiamenti in tal senso. La Confederazione è tuttavia in grado, almeno per il momento, di assorbire con le risorse umane e finanziarie di cui dispone un eventuale onere supplementare.

La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto dev'essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa delle nuove limitazioni proposte, che comportano un aumento degli oneri legati alla loro esecuzione. In conformità al diritto europeo vengono inoltre introdotte nuove prescrizioni in merito all'etichettatura, per le quali si dovranno effettuare i necessari controlli.

Per contro, l'abbandono del sistema che prevede l'obbligo di autorizzazione ridurrà gli oneri a carico dei Cantoni per quanto riguarda la messa in esercizio di impianti alimentati con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. In passato, oltre l'80 per cento degli impianti soggetti ad autorizzazioni sono stati autorizzati senza preclusioni. La competenza assegnata ai Cantoni di prevedere singole deroghe relative al nuovo divieto parziale di fabbricazione e di messa in esercizio di impianti alimentati con prodotti refrigeranti stabili nell'aria dovrebbe ora ridurre gli oneri amministrativi.

5 Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon

La stragrande maggioranza delle modifiche proposte nell'ambito di questa revisione dell'ORRPChim mira a adeguare le disposizioni svizzere al diritto europeo o alle convenzioni internazionali per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione equivalente a quello dell'UE. Nel complesso sono previsti adeguamenti e avamprogetti riferibili a sedici regolamenti, direttive e decisioni dell'UE. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo.

Le ragioni delle novità introdotte a livello europeo, la relazione tra queste e l'attuale diritto svizzero e le proposte di adeguamento sono illustrate in modo dettagliato nei capitoli relativi agli allegati dell'ORRPChim che vengono modificati.

Modifiche indipendenti dall'evoluzione della normativa europea e del diritto internazionale sono previste soltanto per le disposizioni sulle sostanze stabili nell'aria e sui prodotti fitosanitari. In base all'articolo 2 lettera a numero 4 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8), le sostanze stabili nell'aria e i prodotti che le contengono sono escluse dal principio Cassis de Dijon. Ciò vale anche per i prodotti fitosanitari, come stabilito dall'articolo 16a capoverso 2 lettera a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Le modifiche riguardano soprattutto le procedure di esecuzione e le disposizioni di utilizzazione (non quelle per l'immissione sul mercato). Le modifiche previste non comporteranno un'estensione del volume delle deroghe attualmente in vigore secondo l'articolo 2 lettera a numero 4 dell'OIPPE. Le nuove disposizioni relative all'informazione degli acquirenti di prodotti fitosanitari sono formulate in modo tale da non ostacolare il commercio. Inoltre tutte le modifiche dell'ORRPChim basate su motivazioni nazionali sono conformi alle direttive della LOTC e della relativa ordinanza d'attuazione OIPPE.